

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007 (Doc. LVII, n. 3)</b> .....	7
Missioni vevoli nella seduta del 30 luglio 2003 .....	3	(Sezione 1 — Risoluzioni) .....	7
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	<b>Disegno di legge di conversione S. 2343 (approvato dal Senato) n. 4199</b> .....	24
Proposta di modificazione al regolamento (Adesione di un deputato) .....	6	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	24
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	6	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato) .....	26
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	6		
Atti di controllo e di indirizzo .....	6		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	32	(Sezione 6 – Iniziative di concertazione per la soluzione della crisi della Fiat) .....	70
(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	54	(Sezione 7 – Risanamento della discarica comunale di Alcamo) .....	71
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	68	(Sezione 8 – Integrazione della dotazione di velivoli per la campagna antincendi in Sardegna) .....	71
(Sezione 1 – Prosecuzione dell'operazione « alto impatto » a Napoli e provincia) .....	68	<b>Discussione delle risoluzioni Pistone ed altri n. 7-00253, Pistone ed altri n. 7-00261, Cennamo ed altri n. 7-00277, Benvenuto ed altri n. 7-00278, Giordano ed altri n. 7-00280, Fiori ed altri n. 7-00289 sulle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (articolo 117, comma 3, del regolamento)</b> .....	73
(Sezione 2 – Iniziative per potenziare l'esperimento del poliziotto di quartiere) .....	68	(Sezione 1 – Risoluzioni) .....	73
(Sezione 3 – Iniziative normative per tutelare i risparmiatori che investono in titoli obbligazionari) .....	69	(Sezione 2 – Mozioni) .....	83
(Sezione 4 – Attribuzione di punteggi aggiuntivi ai docenti precari abilitati) .....	69		
(Sezione 5 – Iniziative per la soluzione della questione dei docenti precari) .....	70		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 30 luglio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Intini, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, Coronella, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Intini, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 29 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CAPITELLI: « Disposizioni relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato dei docenti » (4225);

VILLARI: « Modifiche alla disciplina relativa alle società cooperative » (4226);

VILLANI MIGLIETTA ed altri: « Corresponsione di una elargizione straordinaria ai parenti delle vittime dell'incidente aereo accaduto il 3 marzo 1977 sul Monte Serra » (4227);

PERETTI ed altri: « Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno » (4228);

DANIELE GALLI: « Incentivi per l'installazione di dissipatori domestici per lo smaltimento dei rifiuti » (4229).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge  
d'iniziativa popolare.**

In data 29 luglio 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Introduzione dell'insegnamento della disciplina "educazione ai diritti umani" nelle scuole secondarie di primo e secondo grado » (4230).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

### **Modifica del titolo di proposte di legge.**

La proposta di legge n. 4036, d'iniziativa dei deputati CARLI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Norme per la tutela e il riconoscimento del genere espressivo "teatro canzone" ».

La proposta di legge n. 4058, d'iniziativa dei deputati VASCON ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli ».

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri);

S. 1461. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000 » (*approvato dal Senato*) (4210) *Parere della Commissione I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIX e XIII;*

S. 1893. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000 » (*approvato dal Senato*) (4211) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, e IX;*

S. 1924. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000 » (*approvato dal Senato*) (4212) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

S. 1954. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000 » (*approvato dal Senato*) (4213) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

S. 1990. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002 » (*approvato dal Senato*) (4214) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;*

S. 2018. — « Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998 » (*approvato dal Senato*) (4215) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;*

S. 2019. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana, il 10 maggio 2002 (*approvato dal Senato*) (4216) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

S. 2035. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999 » (*approvato dal Senato*) (4217) *Parere delle Commissioni I, V, VII e X.*

*IV Commissione (Difesa):*

CIRO ALFANO: « Disposizioni per l'unificazione dei ruoli normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni con i corrispondenti ruoli dell'Arma dei trasporti e dei materiali ». (4024) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

*VI Commissione (Finanze):*

GRANDI ed altri: « Disposizioni in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle epatiti » (4120) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RODEGHIERO ed altri: « Modifica all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle fondazioni universitarie » (4135) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

*VII Commissione (Cultura):*

CARLI ed altri: « Norme per la tutela e il riconoscimento del genere espressivo "teatro canzone" » (4036) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

CORDONI ed altri: « Disposizioni in materia di estensione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori » (3902) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

RUTELLI e BINDI: « Misure a sostegno della ricerca e della cura delle malattie rare » (4042) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SANTORI ed altri: « Disposizioni per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi ai cittadini extracomunitari in attesa di regolarizzazione » (4071) *Parere delle Commissioni I, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COSTA: « Modifica all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di nomina dei dirigenti di struttura ospedaliera complessa » (4079) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

VASCON ed altri: « Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli » (4058) *Parere delle Commissioni I, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):*

MOLINARI: « Disposizioni in materia di esenzione dalle imposte sul reddito per gli assegni di separazione e divorzio e istituzione del Fondo di mantenimento » (4078) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

**Adesione di un deputato ad una proposta di modificazione al regolamento.**

La proposta di modificazione al regolamento, doc. II, n. 11:

« Articolo 22: Istituzione della XV Commissione permanente — Diritti delle donne e pari opportunità », presentata dai deputati Trupia ed altri (annunziata nella seduta del 28 luglio 2003), è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Cordoni.

**Trasmissione dal ministro dei rapporti con il Parlamento.**

Il ministro dei rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sull'attività svolta nell'anno 2002 (doc. XLV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

**Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il ministro dell'interno, con lettere in data 18 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazioni dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Castell'Arquato e Castello del Matese (Caserta)

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2004-2007 (DOC. LVII, N. 3)*

*(Sezione 1 — Risoluzioni)*

La Camera,

1 — esaminato il Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2004-2007;

*premesso che:*

il DPEF presentato dal Governo appare gravemente carente poiché non reca: *a)* la specificazione dei fondi nazionali addizionali per il Sud, previsti dalla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988; *b)* l'articolazione degli interventi collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2004-2006, malgrado nel DPEF stesso si legga che il quadro tendenziale e programmatico sconta gli effetti della riforma del fisco, del lavoro e della previdenza, così stabilendo uno stretto nesso tra queste ultime e le dimensioni e i caratteri della manovra correttiva come delineata nel DPEF; *c)* la specificazione degli obiettivi programmatici del fabbisogno del settore statale e del fabbisogno della pubblica amministrazione; *d)* la determinazione del saldo corrente della pubblica amministrazione;

1.1 — le carenze sopra descritte rendono formalmente e sostanzialmente impossibile la formulazione della risoluzione parlamentare prevista dalla legge n. 468 del 1978;

1.2 — la mancata formulazione dei fondamentali saldi di finanza pubblica

nella risoluzione di approvazione del DPEF renderebbe impossibile la definizione della legge finanziaria;

1.3 — il rispetto del contenuto proprio del DPEF da parte del Governo non riveste carattere meramente formale, giacché nel decennio scorso — il decennio del risanamento e della stabilizzazione finanziaria — la sessione di bilancio si è sempre conclusa col pieno rispetto dei confini (specie in termini di fabbisogno) fissati nella risoluzione parlamentare sul DPEF, così dimostrandosi — anche sotto il mero profilo della corretta gestione della finanza pubblica — che il DPEF mantiene una sua specifica funzione nella decisione di bilancio;

1.4 — il DPEF 2004-2007, rappresentandosi « come l'avvio di un percorso, alla fine del quale saranno individuate le priorità necessarie per coordinare riforme, sviluppo, competitività e risorse finanziarie » opera altresì uno stravolgimento dei contenuti, dei metodi e delle procedure di elaborazione del DPEF stesso, risultando evidente che:

*a)* la consultazione delle parti sociali deve *precedere* l'approvazione del DPEF in Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal Patto sociale del 1993;

*b)* le regioni e le associazioni dei comuni e delle province non sono state messe in grado di contribuire all'elaborazione del DPEF, così come richiesto dalle norme contenute nel Titolo V della Costituzione e dal rilievo assunto, nella corretta gestione della finanza pubblica, dal Patto

di stabilità interno, tanto che la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome ha deciso di non partecipare neppure all'audizione promossa dalle Commissioni Bilancio, essendo « ancora in corso l'esame del DPEF » da parte della Conferenza stessa;

*rilevati:*

1.5 — i rischi cui il Paese viene esposto dalla decisione del Governo di affossare il metodo della concertazione con le parti sociali, che già nel corso dell'audizione parlamentare hanno preso atto di questa svolta e dichiarato apertamente di non considerarsi vincolate — nell'assunzione delle loro scelte di gestione del conflitto sociale — ad obiettivi (ad esempio il tasso programmato di inflazione) che non hanno potuto né concertare, né discutere adeguatamente;

1.6 — quelli derivanti dalla progressiva trasformazione del Patto di stabilità interno — decisivo per la stabilità della finanza pubblica — in un atto d'imperio del Governo sulle regioni e le autonomie locali, cui queste ultime possono reagire attraverso una diffusa conflittualità e un generalizzato contenzioso, a sua volta fonte di indebolimento delle capacità competitive del sistema Italia;

esaminato il quadro delle previsioni a legislazione vigente e il corrispondente quadro programmatico contenuti nel DPEF;

*premesso che:*

1.7 — non appare certo, nella definizione del quadro tendenziale, il rispetto del principio della legislazione vigente (ad esempio i risparmi sulla spesa per acquisto di beni e servizi, già previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria per il 2003, a loro volta correttivi di norme recate dalle leggi finanziarie degli anni immediatamente precedenti, non sembrano incorporati — come dovrebbero — nel tenden-

ziale, mentre sembrano previsti nel programmatico, quasi fossero il frutto di innovazioni legislative);

— il quadro tendenziale appare piuttosto frutto di una previsione bilanciata di entrate e uscite, di cui non vengono esplicitati i criteri e le modalità di calcolo, così da rendere difficile un corretto esame parlamentare del DPEF;

1.8 — gli oneri per i rinnovi dei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici sono certamente assenti dal quadro tendenziale a legislazione vigente — come è corretto che sia — ma lo sono altrettanto dal quadro programmatico, creandosi così le premesse o per una sottostima del fabbisogno e delle conseguenti dimensioni della manovra correttiva, o per un'aspra fase di conflittualità con i lavoratori interessati;

sollecita il Governo:

a ritirare il DPEF 2004-2007 e a rielaborarlo secondo le regole, le procedure e con i contenuti previsti dalla legge di contabilità, dal titolo V della Costituzione e del Patto Sociale del 1993:

2 — La Camera,

*premesso che:*

2.1 — l'economia mondiale continua ad essere caratterizzata da una lenta crescita e l'economia italiana nel 2002 è cresciuta ad un ritmo pari alla metà (+0,4) di quello medio dell'Unione monetaria europea (+0,8);

2.2 — l'obiettivo di crescita del PIL italiano per il 2003 fissato dal DPEF (+0,8), potrà essere raggiunto solo se nella seconda parte dell'anno si manifesterà un'accelerazione (+1,2) di cui non vi sono segni;

2.3 — tende ad accentuarsi una grave caduta delle capacità competitive del Paese, testimoniata dal ridursi delle sue quote di commercio mondiale, a fronte

della sostanziale tenuta delle quote di altri grandi paesi europei, come Germania e Francia;

2.4 — il Paese, caratterizzato nella seconda metà del decennio trascorso da bassi livelli di conflittualità sociale, è ora salito in vetta alla graduatoria dei Paesi europei per ore di sciopero;

2.5 — il clima di fiducia delle famiglie e delle imprese non accenna a migliorare, così da ridurre le capacità del Paese di agganciare una ripresa internazionale che si manifestasse nei prossimi mesi e di cui, per ora, si colgono solo timidi segnali;

2.6 — la scelta operata dal Governo in questi ultimi due anni — adottare sempre le previsioni di crescita più ottimistiche elaborate in sede internazionale (OCSE, FMI, Commissione UE), per poi rivederle progressivamente al ribasso in corso d'anno — lungi dall'esaltare, ha via via depresso il sistema delle aspettative dei consumatori, dei lavoratori, delle imprese e degli investitori;

2.7 — le scelte fondamentali della politica economica di questi ultimi anni (leggi sul mercato del lavoro, Tremonti-*bis* e condoni fiscali) non sono state in grado di offrire alla crescita il contributo atteso (si vedano i DPEF per il 2002 e il 2003), o perché orientate ad intervenire sull'unico mercato, quello del lavoro, che presenta *performance* di eccellenza nel contesto europeo (si veda il rapporto ISTAT 2002) o perché totalmente pro-cicliche;

2.8 — le scelte compiute dal Governo per intervenire sul funzionamento dei mercati (lavoro, capitali, beni e servizi) si sono ossessivamente concentrate, senza peraltro apportarvi alcuna significativa innovazione, almeno per i due anni trascorsi, su quello che presenta, dal 1997 in poi, crescenti livelli di efficienza ed efficacia, trascurando invece di intervenire sul mercato dei capitali (e della proprietà, in termini di effettiva contendibilità delle più grandi imprese) e su quello dei beni e dei servizi, che presentano livelli insoddisfa-

centi di flessibilità e di apertura, tanto da renderli fattori decisivi della caduta delle capacità competitive del sistema;

2.9. — in questo contesto, è serio il deterioramento della finanza pubblica, riassumibile in due dati: l'avanzo primario cade da livelli superiori al 5 per cento degli anni 1998-2001 al 3 per cento del 2003 ed è atteso risalire sopra il 5 per cento nel lontano 2007, mentre l'indebitamento strutturale (*deficit* al netto degli effetti del ciclo) sale da una previsione dello 0,5 del DPEF 2003 all'1,8 per cento, quasi quadruplicandosi;

— un simile peggioramento dei dati fondamentali di finanza pubblica non è in alcun caso addebitabile solo alla mancata crescita e agli effetti che essa « scarica » sul bilancio pubblico, come attestato dalle analisi della Banca d'Italia, che attribuisce al ciclo negativo dell'economia solo un terzo del peggioramento dell'indebitamento, a fronte del DPEF, per il quale la mancata crescita è responsabile dell'aumento dell'indebitamento per percentuali superiori all'80 per cento;

2.10 — in questo contesto, la manovra correttiva delineata (con le insormontabili carenze di dati ed obiettivi di cui al punto 1 di questa risoluzione) dal DPEF appare:

a) insufficiente — per la parte « strutturale » — a correggere gli andamenti tendenziali a legislazione vigente verso gli obiettivi del Patto europeo di stabilità e crescita, giacché gli effetti di risparmio da convenzioni CONSIP dovrebbero essere incorporati nella legislazione vigente (e finalmente quantificati da adeguate relazioni tecniche), le misure di contrasto all'evasione appaiono gravemente pregiudicate dal ricorso sistematico ai condoni, le misure di contrasto al sommerso si sono rivelate del tutto inefficaci nel passato (legge dei « cento giorni ») e comunque non appaiono in grado — nel primo anno di applicazione — di produrre un aumento delle entrate, mentre il DPEF non chiarisce a quali « regimi speciali di favore » si riferisca, e l'efficacia del Patto di stabilità interno appare gra-

vemente compromessa dal suo permanente carattere « emergenziale » e dal mancato confronto preventivo, sul DPEF, con le regioni e le autonomie locali;

b) insufficiente e potenzialmente pericolosa — per la componente *una tantum* — giacché le recenti incertezze del Governo nella conduzione delle operazioni di cessione del patrimonio riducono l'affidabilità (e quindi il valore economico) delle stesse, perché è assai discutibile che il gettito da condono possa essere imputato correttamente all'esercizio 2004; e infine perché la ripetizione nel DPEF dello stesso concetto, prima in lingua italiana e poi in lingua inglese, alimenta il sospetto che il Governo intenda ricorrere, nel 2004, ad un condono edilizio;

2.11 — la manovra correttiva delineata col DPEF, anche ove si realizzasse compiutamente, è interamente dedicata a realizzare la convergenza dei saldi di finanza pubblica verso gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita, e non crea gli spazi finanziari per interventi a sostegno dello sviluppo e della crescita, che sono quindi affidati dal DPEF esclusivamente ai benefici effetti sugli investimenti delle Azioni europee per la crescita e dell'attività di Infrastrutture Spa., assunta, con l'ANAS, come esterna al conto delle pubbliche amministrazioni;

2.12 — DPEF sancisce *per tabulas* il rinvio ad anni successivi al 2004 dell'emanazione dei decreti delegati attuativi delle riforme del fisco, degli ammortizzatori sociali, della scuola, dell'agricoltura, del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla clausola di garanzia contenuta nelle rispettive leggi delega (*prima* la legge finanziaria dispone le risorse necessarie, *poi* il Governo emana i decreti delegati);

2.13 — la maggiore crescita del PIL prevista dal DPEF nel quadro programmatico (+0,2) rispetto al tendenziale è interamente attribuita dal Governo al traino esercitato dagli investimenti, giacché le esportazioni recherebbero un contributo nullo e i consumi dovrebbero cadere (-0,1) rispetto al tendenziale;

— gli investimenti pubblici, intesi come investimenti che trovano copertura nel bilancio delle pubbliche amministrazioni, non aumentano in modo significativo, sicché il forte aumento degli investimenti nel 2004 dovrebbe derivare dalle Azioni europee e dall'operare di Infrastrutture Spa. secondo una previsione che appare contraddetta:

a) dal carattere a medio e lungo termine degli investimenti;

b) dall'assenza di qualsiasi intervento degli stati o dell'Unione per esercitare — a carico del bilancio pubblico — una funzione di garanzia di ultima istanza rispetto ad operazioni di finanza di progetto ad elevato rischio e a redditività differita nel tempo;

— proprio ai fini di dare pieno sostegno ad un grande disegno di adeguamento infrastrutturale dell'Europa e dell'Italia, è necessario che il bilancio dei singoli stati e della stessa Unione preveda un adeguato sostegno finanziario, almeno nel senso della fornitura di garanzie di ultima istanza;

2.14 — il DPEF definisce un ritmo di riduzione della pressione fiscale, che aumenterà nel 2003 almeno dello 0,2 per cento del PIL, molto lontano dalle previsioni del DPEF 2002 (al massimo, -1,5 nella legislatura), che dà ragione all'equilibrio degli obiettivi proposti dal centrosinistra, programmaticamente rivolti a garantire una riduzione della pressione fiscale compatibile con le esigenze di coesione sociale e sostegno della crescita da parte dello Stato;

2.15 — il DPEF non contiene alcuna indicazione di provvedimenti ordinamentali collegati alla legge finanziaria per il 2004, così mostrando di voler lasciare irrisolte le esigenze di intervento per una migliore regolazione del mercato dei capitali, dei beni e dei servizi, in un contesto nel quale la crisi delle (poche) grandi imprese industriali italiane sembra risolversi in un orientamento delle « famiglie » che le controllano verso lo sfruttamento di

posizioni di rendita mono-oligopolistica, mentre i riflessi economici del cattivo funzionamento della giustizia (ad esempio le regole del fallimento) gravano pesantemente sulla capacità del Paese di attirare investimenti diretti dall'estero;

– il processo di liberalizzazione dei mercati appare sostanzialmente bloccato,

impegna il Governo

ad operare una drastica correzione degli indirizzi di politica economica e sociale seguiti in questi anni, finalizzata al conseguimento di quattro fondamentali obiettivi, riassumibili nella « strategia delle quattro C »:

concertazione, con le parti sociali e le istituzioni regionali e locali ;

crescita;

coesione sociale e territoriale;

compatibilità ambientale;

in particolare, ad operare per:

1 – recuperare un rapporto positivo con le parti sociali, a partire dal recente accordo per la competitività siglato da Confindustria e CGIL-CISL-UIL, così tornando a praticare il sentiero tracciato dal Patto del 1993, che ha dato un decisivo contributo al risanamento e alla stabilizzazione dell'economia e della finanza pubblica italiana e, soprattutto, può ora favorire – anche grazie ad un'opera di revisione delle sue parti obsolete – l'impegno concertato delle istituzioni e delle parti sociali per il conseguimento di obiettivi di sviluppo;

– fondare questo rilancio della concertazione sulle quattro priorità definite dal recente accordo Confindustria-sindacati (ricerca, formazione, infrastrutture e Sud) che altre parti sociali, nelle audizioni parlamentari sul DPEF, hanno mostrato di condividere;

– far assumere al Patto di stabilità interno un carattere permanente, concertando con le regioni e le autonomie locali

un insieme di obiettivi di indebitamento e debito coerenti col vincolo del Patto di stabilità e crescita europeo, al cui conseguimento i governi locali possano concorrere nel rispetto della loro autonomia, costituzionalmente garantita;

– prevedere un tasso di inflazione programmata più realistico rispetto alle tendenze in atto;

2 – favorire la creazione di un organismo di coordinamento della politica economica e fiscale tra i Paesi dell'Unione monetaria europea, che possa definire – in una sorta di DPEF europeo – gli indirizzi generali sulla base dei quali interloquire con la BCE e ai quali ispirare le politiche di bilancio dei singoli stati membri, senza ledere l'autonomia della Banca centrale e senza violare il principio di sussidiarietà;

– coordinare con gli altri Paesi dell'Unione europea le scelte di bilancio capaci di favorire, anche attraverso eventuali correzioni del Patto di stabilità e crescita, la concreta attuazione del Piano di azione europea per la crescita e del Piano di infrastrutture definito dalla Commissione Van Miert e di consentire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'occupazione nella « società della conoscenza » definiti dal vertice di Lisbona;

3 – varare un Piano straordinario di sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo, orientando a questa specifica finalità il sistema delle agevolazioni fiscali degli investimenti privati – anche promuovendo, attraverso le università e gli istituti pubblici di ricerca, iniziative coordinate di distretto industriale o di settore, che abbiano per protagoniste le piccole e medie imprese;

– per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, dare vita a « Centri di eccellenza », valorizzando l'università e gli enti di ricerca, di cui non c'è traccia nel DPEF: ENEA, ASI, CNR, INFN, INFM. I Centri di eccellenza devono coincidere con le aree specializzate dei distretti indu-

striali, rivestire priorità assoluta ed essere strutturati su alcune linee fondamentali:

a) massimizzare la formazione di competenze professionali e di risorse umane specializzate sia nei campi manageriali che in quelli scientifici, produttivi e tecnici, che mancano al sistema industriale italiano, al fine di conseguire un grado di complessità necessario alla competizione internazionale;

b) rafforzare la produttività brevettuale, anche contribuendo direttamente alle spese per brevetti (in cui l'Italia è agli ultimi posti nell'OCSE), favorendo i processi successivi destinati alla industrializzazione dei brevetti;

c) favorire la relazione tra ricerca e impresa attraverso sistemi di rapido trasferimento delle tecnologie e delle competenze alle imprese, abbattendo le barriere regolamentari e gli intralci burocratici esistenti negli enti di ricerca;

d) favorire la creazione di un ambiente finanziario favorevole all'investimento in aziende e attività di ricerca ad alta opportunità tecnologica, con forme di attenuazione del rischio degli investitori privati;

— compiere un primo passo nella direzione indicata dal recente accordo tra Confindustria e sindacati, attraverso la creazione di un articolato sistema di diretto sostegno all'attività di formazione superiore dei giovani «capaci e meritevoli», sia in Italia, sia all'estero, destinando a questo scopo almeno il 10 per cento aggiuntivo delle risorse oggi impiegate per il finanziamento delle attività delle sedi istituzionali di ricerca;

— prevedere un rafforzamento delle attività di formazione continua, anche attraverso la cooperazione tra pubblico e privato;

4 — accelerare la liberalizzazione del settore energetico; individuare i programmi, le risorse e gli adempimenti amministrativi necessari ad incrementare in tempi rapidi la quantità di nuova energia

che è necessario produrre, dando maggiore impulso all'uso efficiente dell'energia e delle fonti rinnovabili, in linea con quanto ci chiede l'Unione europea;

— prevedere la valorizzazione e il rafforzamento di tutti i consorzi di garanzia collettiva fidi e negoziare, in sede internazionale, un riconoscimento della garanzia mutualistica come strumento efficace per ridurre il rischio di credito; introdurre meccanismi fiscali di agevolazione per l'accorpamento delle piccole imprese e per l'accesso a servizi qualificati nei distretti produttivi;

— adottare iniziative normative volte a procedere ad una revisione generale della disciplina dell'acquisizione di beni e servizi, tale da definire, nel quadro di una rigorosa politica di controllo della spesa, un regime effettivamente concorrenziale che salvaguardi anche la possibilità delle piccole e medie imprese di partecipare alle gare relative;

— prevedere modalità di compensazione tra crediti per fornitura di beni e servizi a ciascun comparto della pubblica amministrazione e debiti per imposte e contributi obbligatori allo stesso dovuti da parte delle imprese;

— prevedere il rifinanziamento delle leggi, degli enti e delle società che sostengono l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

— avviare opportune iniziative per la tutela dei marchi italiani dalle falsificazioni e dalle imitazioni, e promuovere negoziati nelle sedi internazionali competenti per rendere simmetriche le scelte di apertura dei mercati e di abbandono dei dazi doganali;

— prevedere il rifinanziamento dell'Artigiancassa, e accelerare l'applicazione del regolamento relativo ai bandi riservati all'artigianato della legge n. 488 del 1992; garantire, per tale comparto, adeguate risorse per la formazione continua;

— prevedere per il commercio misure di sostegno al consumo ed il rifinanzia-

mento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi;

– reintegrare per il turismo le risorse del fondo di cofinanziamento previsto dalla legge n. 135 del 2001; uniformare le aliquote IVA, rendendo detraibile l'IVA per il turismo congressuale; promuovere adeguatamente il nostro prodotto turistico sui mercati internazionali; prevedere un'adeguata riforma dell'ENIT;

– sostenere i progetti innovativi dell'autonomia degli istituti scolastici e rifinanziare il piano di sviluppo delle nuove tecnologie didattiche, anche mediante un corretto utilizzo del Fondo per l'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997; sviluppare iniziative per il diritto allo studio; sostenere le istituzioni universitarie garantendo l'ampliamento dell'offerta formativa e per il consolidamento del sistema di valutazione; promuovere un programma straordinario per l'assunzione di 5.000 giovani ricercatori negli enti e nelle università nei prossimi cinque anni; assicurare piena convergenza tra ricerca pubblica e privata, garantendo adeguate risorse ai fondi FAR e FIT; applicare alle imprese la defiscalizzazione automatica dei progetti di ricerca e innovazione richiesti a università e enti;

– per le infrastrutture: prevedere un consistente incremento delle risorse per opere pubbliche, indicando in modo certo e puntuale gli impegni finanziari, in base ad una seria e corretta programmazione; concentrare e selezionare gli interventi in relazione a grandi priorità, quali il riequilibrio modale del sistema dei trasporti, l'ammodernamento delle reti idriche, la difesa del suolo, la mobilità nelle aree urbane, la sicurezza stradale, il recupero del *deficit* infrastrutturale che grava soprattutto sul Meridione;

– riavviare una politica industriale, in coerenza con il Piano generale dei trasporti e della logistica, ed attuare il progetto « autostrade del mare » e i corridoi tirrenico e adriatico; in particolare per la flotta: riattivare misure di sostegno

permanenti al cabotaggio marittimo e per il settore dei traghetti, introducendo, come in altri paesi europei, una tassa forfettaria calcolata sulla base del tonnellaggio (*Tonnage tax*);

– avviare, per le città, un piano straordinario e permanente di interventi per la mobilità sostenibile e la sicurezza con consistenti risorse per sostenere il trasporto pubblico locale, incrementando l'ex fondo nazionale trasporti trasferito alle regioni, con fondi adeguati per l'investimento in metropolitane, mezzi di trasporto confortevoli, non inquinanti e veloci, con l'applicazione di nuove tecnologie ai sistemi di circolazione, di sosta e di informazione ai cittadini e di modelli innovativi di distribuzione delle merci nelle città;

– attivare gli opportuni strumenti di carattere fiscale al fine di incrementare i contributi pubblici disponibili per le imprese che gestiscano servizi di trasporto pubblico locale sulla base di procedure concorsuali e riconoscere, anche nel quadro di politiche di sostegno per la famiglia, la detraibilità sul piano fiscale degli abbonamenti al trasporto pubblico;

– stanziare risorse adeguate per le aree colpite da calamità naturale (terremoto nel Molise e in altre aree del Sud, eventi alluvionali nel Centro-Nord) nel corso del 2002-2003 e per il completamento della ricostruzione in Umbria e nelle Marche;

5 - nell'immediato, sostenere la crescita del PIL nel 2004 attraverso due misure « a presa diretta » sul sistema economico e produttivo, quali:

a) il ripristino, limitato alle sole aree dell'obiettivo 1, del credito d'imposta automatico per le assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato di lavoratori provenienti dalla disoccupazione e dall'area del lavoro temporaneo e « atipico »;

b) il ripristino della piena operatività delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (36 per cento IRPEF e 10

per cento IVA), riportando i massimali agevolabili al tetto iniziale (75.000 euro) e accorciando il periodo minimo per il recupero dell'agevolazione (cinque anni invece di dieci), così utilizzando a fini di interesse generale l'attenzione delle famiglie per la proprietà e la cura della casa e l'orientamento « al mattone » assunto in questi ultimi anni dalle scelte di impiego dei risparmi della famiglie stesse;

6 — procedere al recupero del ritardo infrastrutturale che penalizza il Mezzogiorno, a partire dalla rete idrica, cambiando le priorità per gli investimenti e dando priorità alla difesa del suolo;

— sostenere il livello dei salari più bassi attraverso interventi di parziale fiscalizzazione degli oneri;

— realizzare un fondo perequativo per riequilibrare le risorse delle autonomie del Mezzogiorno e garantire a tutti i cittadini italiani uguali diritti e garanzie sociali;

— rafforzare e riformare il sistema degli incentivi che aumentano la convenienza ad investire nel Sud; incentivi che devono avere due caratteristiche:

a) automatismo delle procedure;

b) selettività degli obiettivi, resa indispensabile sia dalla scarsità di risorse, sia dalla necessità di orientare la crescita verso l'innovazione di prodotto e di processo;

— creare, coniugando indicazioni comunitarie con indirizzi regionali e nazionali, strumenti finanziari innovativi (pubblico-privato) che consentano il finanziamento di investimenti attraverso il capitale sociale e non l'indebitamento;

7 — favorire lo sviluppo della coesione sociale, riconoscendo priorità alla riforma che crei un sistema universale di ammortizzatori sociali, anche al fine di sgravare il sistema previdenziale da compiti che non gli sono propri;

— utilizzare la straordinaria occasione costituita da tassi di interesse reali prossimi allo zero per accelerare il conferimento volontario degli accantonamenti del TFR ai fondi pensione integrativi (secondo pilastro), così da affrontare con una politica lungimirante il più rilevante problema aperto in campo previdenziale, cioè un tasso di sostituzione pensione/ultimo salario che — con la legge n. 335 del 1995 a regime — sarà molto più basso di quello attuale e da favorire la creazione di investitori istituzionali che possano aiutare una crescita stabile e duratura;

— utilizzare le risorse disponibili per misure di sostegno alla natalità e alla famiglia che siano eque anche perché socialmente selettive;

8 — garantire il rafforzamento del sistema sanitario pubblico affinché sappia garantire i livelli essenziali di assistenza, l'innovazione e la qualità delle prestazioni per i cittadini; in particolare:

a) avvicinare gradualmente le risorse del fondo sanitario, oggi al 5,8 per cento del PIL, alla media europea del 7 per cento, prevedendo anche la finalizzazione di una quota dell'incremento al potenziamento dei servizi al Sud;

b) assicurare risorse sufficienti per garantire i livelli essenziali di assistenza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per i rinnovi contrattuali, e per i contratti di formazione-lavoro dei medici specializzandi; incrementare i trasferimenti finanziari alle regioni ed ai comuni per il rafforzamento della rete dei servizi sociali per anziani, disabili, tossicodipendenti e le diverse aree del disagio;

c) introdurre misure di sostegno alla famiglia per migliorare gli assegni di maternità, per armonizzare i tempi di lavoro con le responsabilità educative ed assistenziali, anche attraverso crediti d'imposta ed un programma nazionale di sviluppo di nidi e servizi per la fascia da zero a tre anni;

– istituire il Fondo per la non autosufficienza che attraverso le regioni garantisca alle famiglie le risorse per una adeguata tutela ed assistenza in casa o in strutture a carattere diurno o residenziale;

– programmare per i disabili:

a) un intervento sui trattamenti pensionistici, almeno parziale, tenendo conto che il Governo si era impegnato per il milione al mese;

b) misure per il cosiddetto «dopo di noi», per la tutela delle persone con grave disabilità, che restano prive del sostegno familiare;

c) l'estensione al coniuge ed al convivente dei permessi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, i tre giorni per l'assistenza al disabile e il superamento del limite dei cinque anni per il beneficio dei due anni di congedo retribuito dal lavoro;

9 – adottare interventi di fiscalità ambientale per coprire i costi sopportati dalla natura attraverso i meccanismi di mercato, favorendo nel contempo l'occupazione, grazie alla riduzione della tassazione sul lavoro e per contenere i consumi di energia, ridurre l'inquinamento, tutelare le risorse scarse e promuovere nuova imprenditorialità;

– riattivare la cosiddetta *Carbon Tax*, introdotta con l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, sospesa con il decreto-legge n. 356 del 2001;

– sostenere la promozione di nuova imprenditorialità, soprattutto con riferimento ad attività di manutenzione, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e naturalistico, in particolare rivolte:

a) al settore energetico, con l'obiettivo di stabilizzare le emissioni di anidride carbonica, in relazione al miglioramento di efficienza dei processi di combustione e di sviluppare risparmio energetico attraverso la cogenerazione, il teleriscaldamento, e il ricorso a fonti rinnovabili;

b) ai settori della conversione ecologica di produzioni e impianti inquinanti, dello sviluppo di tecnologia e di impianti per il controllo, per il recupero, per la depurazione, nonché per il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;

c) nei settori agricolo e zootecnico, per garantire la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia biologica mediante incentivi alla riconversione delle imprese intensive in produzioni ecocompatibili; la realizzazione di iniziative sistematiche, idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico; la promozione dell'etichettatura di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico utilizzando anche appositi fondi stanziati dall'Unione europea; incentivi alla diffusione dei prodotti biologici favorendo, in particolare, metodi di cooperazione tra il sistema distributivo e quello produttivo al fine di aumentarne la diffusione.

**6-00084.** Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio.

La Camera,

atteso che nel varo della legge finanziaria sono emerse disfunzioni e visto che è all'attenzione un riesame dei termini e delle modalità per rendere più trasparente ed efficace il contenuto della predetta legge;

tenuto conto che i contenuti della legge finanziaria e la trasparenza delle procedure per la sua approvazione dipendano esclusivamente dal testo approvato dal Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere;

impegna il Governo

a presentare alle Camere un progetto di legge finanziaria rigorosamente rispettoso della legge, con norme aventi un netto

riferimento ai soldi di finanza pubblica comportanti minori spese o maggiori entrate e senza norme concernenti interventi microsettoriali o localistici seppure ricomprese in articoli complessi riguardanti investimenti;

a non presentare in Commissione ed in Assemblea maxiemendamenti concernenti interi settori o materie non ricomprese nel testo originario.

**6-00085.** Boccia.

La Camera,

al termine di un approfondito e argomentato dibattito parlamentare sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007;

*ritenuto che:*

la discussione svolta abbia rappresentato un momento assai qualificato di confronto tra Governo e Parlamento, maggioranza e opposizioni sulla complessiva situazione economica nazionale e internazionale, sul quadro generale delle politiche in atto e dei loro effetti economico-finanziari.

risulta rafforzata l'importanza delle fasi preliminari di conoscenza e discussione delle grandi linee della politica generale e della previa definizione di vincoli ed obiettivi ai fini di un processo decisionale aperto e trasparente in materia economico-finanziaria, come hanno convenuto i presidenti delle Commissioni bilancio dei paesi dell'OCSE riuniti a Roma nel giugno scorso;

tale discussione debba coinvolgere in modo aperto e trasparente l'insieme delle autonomie territoriali, come premessa indispensabile alla loro corresponsabilizzazione nel quadro del Patto di stabilità interno;

### **Metodi e procedure per la decisione di bilancio:**

rilevato che la legge finanziaria resta uno strumento non soltanto utile ed efficace per l'azione di governo, ma anche indispensabile per una politica di bilancio che si prefigga obiettivi di cambiamento degli andamenti tendenziali a legislazione vigente, sia per il controllo delle grandezze finanziarie che per lo sviluppo;

considerato che la conservazione di questo strumento impone il ristabilimento di limiti e di regole espressamente previsti nella legge di contabilità generale dello Stato e nei regolamenti parlamentari, con il definitivo superamento di passaggi disordinati e confusi che si sono ripetuti negli anni e che alimentano un giudizio negativo nell'opinione pubblica;

tenuto conto dell'approfondimento in corso di svolgimento sia presso il Senato che presso la Camera allo scopo di ristabilire il rispetto dei limiti di contenuto e di razionalizzare il procedimento di esame della legge finanziaria, assicurando alla fase in Commissione margini più ampi per la definizione del testo e alla fase in Assemblea le condizioni per la massima evidenza delle diverse posizioni e per un confronto di alta qualità politica;

considerata altresì l'opportunità di garantire le massime condizioni di visibilità e di trasparenza al dibattito parlamentare sulla più importante legge dell'anno, anche attraverso forme di pubblicità e di effettivo accesso dei numerosi gruppi sociali interessati e del più vasto pubblico, grazie ad un utilizzo più intenso e qualificato dei mezzi di trasmissione delle sedute;

ritenuto che, prima della presentazione della prossima legge finanziaria, si possa utilmente verificare la possibilità di intese per introdurre soluzioni graduali,

di carattere sperimentale, in ordine alle modalità di gestione della sessione di bilancio;

impegna il Governo

a) a presentare il disegno di legge finanziaria, articolato in parti corrispondenti alle finalità proprie, senza alcuna concessione ad interventi ordinamentali o di impatto limitato che non siano direttamente connessi e strumentali al perseguimento delle medesime finalità;

b) a concentrare nel disegno di legge finanziaria gli interventi volti ad assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici e di quelli finalizzati al sostegno dello sviluppo, nonché il complesso della disciplina relativa al concorso da parte degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal Patto di stabilità e crescita, allo scopo di valorizzare la sessione di bilancio come momento centrale per la definizione delle politiche economiche e finanziarie, in cui le diverse misure adottate possano essere correlate e ricondotte ad una logica unitaria e coerente di politica generale;

c) a concorrere ad una gestione più chiara e ordinata del processo di formazione in Parlamento della legge finanziaria, attraverso una più puntuale osservanza delle norme vigenti, in particolare con riferimento ai limiti di contenuto, ed attraverso un uso misurato della facoltà di presentare emendamenti, soprattutto nella fase in Assemblea, evitando comunque di proporre in questa sede argomenti non previamente discussi in Commissione;

d) a promuovere il compimento del lavoro istruttorio dell'Alta commissione per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario che, in base alle previsioni dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2003, avrebbe dovuto concludersi entro il mese di marzo del 2003, e a sottoporre al più presto al Parlamento la relazione sul federalismo fiscale;

### **Obiettivi della politica di bilancio**

*considerato che:*

i fattori strutturali di incertezza dell'economia internazionale richiedono una politica economica più consapevole, più attiva e, quindi, più flessibile, mirata a cogliere le specifiche opportunità di sviluppo che si offrono alla economia di ciascun Paese;

la ricerca di nuovi spazi di intervento per la politica economica deve comunque esplicarsi nel rispetto delle regole del Patto di stabilità e crescita e degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, in modo da pervenire, entro la fine del periodo di programmazione, ad un saldo del conto delle amministrazioni pubbliche in avanzo;

in questa direzione il Governo e il Parlamento hanno già compiuto notevoli progressi adottando soluzioni originali ed innovative le quali, evitando di ricorrere a misure ampiamente sperimentate in passato, ma scarsamente efficaci a far fronte ad una situazione del tutto nuova:

– hanno consentito il pieno rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria;

– hanno avviato processi riformatori di carattere strutturale che, attraverso un percorso di attuazione articolato su un arco temporale pluriennale, permetteranno di conseguire una forte modernizzazione del Paese;

– hanno favorito l'adozione di forme evolute di partenariato tra pubblico e privato;

*considerato inoltre che:*

il semestre di Presidenza europea offre al Governo italiano l'opportunità per rilanciare, ad un livello più ampio di quello nazionale, le riforme per lo sviluppo, in modo da restituire rilievo prio-

ritario e dare concreta attuazione agli obiettivi di competitività ed innovazione definiti dal Consiglio europeo di Lisbona;

*ritenuto infine che:*

occorre affiancare al complesso di regole e di procedure poste a presidio della stabilità linee di politica economica comuni che possano efficacemente promuovere la crescita, approfondendo la ricerca dei margini a disposizione per una applicazione ragionevole delle regole del Patto di stabilità, in relazione a tipologie di interventi che possano incrementare in modo permanente i tassi di sviluppo;

**approva il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 e**

impegna il Governo

**1) per quanto riguarda gli obiettivi di carattere macroeconomico:**

*a)* a porre in essere gli interventi prospettati dal documento al fine di garantire un tasso di crescita del PIL reale almeno nell'ordine del 2 per cento già a partire dal 2004 e un progressivo innalzamento negli anni successivi fino a raggiungere i livelli di crescita potenziale;

*b)* a perseguire l'obiettivo di una ulteriore crescita del tasso di occupazione e di una contestuale riduzione del tasso di disoccupazione nei termini indicati dal documento, in modo tale che il tasso di occupazione, alla fine del periodo di programmazione, possa attestarsi su valori in linea con quelli fissati dal Consiglio europeo di Lisbona;

*c)* ad attivare tutte le iniziative per controllare le pressioni inflazionistiche, adottando a tal fine un tasso di inflazione programmata nella misura prospettata;

*d)* a promuovere l'attivazione delle modalità innovative per il finanziamento delle infrastrutture di interesse comunitario; a favorire le iniziative per il sostegno

della competitività del sistema produttivo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, per la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, per l'armonizzazione delle discipline relative ai mercati finanziari; a concorrere alla definizione di criteri ispiratori della riforma delle politiche di coesione che, alla luce dell'allargamento dell'Unione europea, evitino la penalizzazione delle regioni del Mezzogiorno, proponendo l'assunzione, quale parametro di riferimento ai fini dell'accesso ai fondi strutturali per l'obiettivo 1, oltre al livello del PIL pro-capite, anche il tasso di disoccupazione;

**2) per quanto riguarda gli obiettivi di carattere finanziario:**

*a)* a conseguire l'obiettivo di un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che, in conformità con gli impegni attualmente definiti nelle competenti sedi comunitarie, risulti pari all'1,8 per cento del PIL nel 2004, all'1,2 per cento nel 2005, allo 0,5 per cento nel 2006, pervenendo ad un avanzo pari allo 0,1 per cento del PIL nel 2007, fermo restando che gli interventi di riduzione della spesa corrente debbano essere assunti sulla base di una attenta verifica della loro sostenibilità sociale;

*b)* a perseguire un progressivo miglioramento dell'avanzo primario per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento;

*c)* a stabilire il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2004, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, entro il valore di 69.700 milioni di euro e, per il 2005 e per il 2006, in una misura inferiore a quella del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un saldo netto da finanziare non superiore a 64.000 milioni di euro per il 2005 e a 58.400 milioni di euro per il 2006;

*d)* a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori

al 104,2 per cento nel 2004, al 101,7 per cento nel 2005, al 99,4 per cento nel 2006 ed al 97,1 per cento nel 2007;

e) a valutare l'opportunità di integrare il Documento di programmazione economico-finanziaria prima della presentazione della legge finanziaria con una nota di aggiornamento che fornisca ulteriori elementi sul quadro degli andamenti tendenziali e sulle conseguenti politiche dell'entrata e della spesa;

### **3) Per quanto riguarda le linee strategiche da perseguire ai fini del potenziamento delle capacità di crescita del Paese e le modalità di intervento:**

*considerato che:*

la necessità di un nuovo patto tra Governo e parti sociali sulla scorta di quello firmato nel 1993 trova fondamento nell'esigenza di evitare effetti sperequativi indesiderati in presenza delle attuali difficili condizioni economiche a livello internazionale;

il nuovo patto sociale deve tendere all'obiettivo di promuovere la competitività e lo sviluppo assicurando la coesione sociale e il rispetto degli obiettivi relativi ai saldi di finanza pubblica;

a tal fine assume particolare importanza l'obiettivo di preservare il carattere progressivo del sistema tributario e mantenere inalterato il livello di spesa sociale complessiva, ferma restando l'esigenza di un aggiornamento degli strumenti previsti dalla normativa vigente,

impegna il Governo

a) a considerare prioritario l'obiettivo di garantire la progressiva attuazione delle riforme già approvate o all'esame del Parlamento che, per il loro carattere strutturale, assumono un ruolo decisivo ai fini della promozione di più elevati tassi di

crescita, con particolare riferimento alla riforma del sistema fiscale, dell'istruzione e formazione, del mercato del lavoro, verificando, in sede di legge finanziaria, gli spazi per l'attivazione di apposite fonti di finanziamento;

b) a proseguire sulla strada indicata dal Patto per l'Italia promuovendo il più ampio confronto con le forze sociali e le autonomie territoriali, la ricerca di soluzioni non conflittuali in tema di competitività e l'individuazione di interventi concreti e praticabili, idonei a far avanzare il percorso riformatore già intrapreso. Al riguardo, è opportuno che le indicazioni emerse dai tavoli settoriali relativi alle specifiche tematiche di confronto indicate nel DPEF siano valutate da un unico tavolo di coordinamento, che individui le priorità di intervento, anche in relazione alle compatibilità finanziarie;

c) a sostenere, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello operativo, l'avvio del Piano di azione per la crescita presentato dal Governo come priorità del semestre di presidenza dell'Unione europea e l'avanzamento del programma di investimenti per infrastrutture strategiche, con riferimento all'elenco delle grandi opere di cui al DPEF, stimolando un ruolo più incisivo di Infrastrutture Spa e favorendo la partecipazione del capitale privato, attraverso l'intenso ricorso alla tecnica del *project financing*;

d) ad assegnare uno specifico rilievo alle opere che interessano il settore idrico, in modo che il potenziamento della dotazione infrastrutturale eviti il ripetersi di situazioni emergenziali, quali si sono di recente verificate anche a causa dello stato di grave degrado di parte della rete;

e) a proseguire il processo di attuazione della disciplina di riordino del settore energetico, che consenta di incrementare l'offerta di energia elettrica prodotta nel territorio nazionale, limitando situa-

zioni di carenza, favorendo la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate e riducendo i costi per l'utenza;

f) a porre in essere misure idonee a sostenere lo sviluppo del sistema produttivo, utilizzando i margini di intervento concessi dalla disciplina comunitaria, sulla base della peculiarità dell'assetto economico italiano, che trova nella imprenditorialità diffusa e nel dinamismo delle piccole e medie imprese un punto di forza;

g) a promuovere, nelle sedi competenti, l'adozione di iniziative volte a garantire le condizioni per una competizione leale che impedisca, nei commerci internazionali, una concorrenza fondata sul differenziale degli *standard* di garanzia relativi alle condizioni di lavoro e alla tutela dell'ambiente;

h) a valorizzare le produzioni nazionali di qualità e la tutela dei marchi;

i) a favorire una modernizzazione dei processi produttivi e gestionali e un orientamento della produzione verso comparti caratterizzati da un più elevato contenuto di innovazione tecnologica, o da un più alto livello di valore aggiunto;

j) ad assicurare che le innovazioni in discussione per quanto concerne la disciplina dei requisiti patrimoniali delle banche evitino discriminazioni nell'accesso al credito da parte delle imprese, in particolare di quelle di minori dimensioni;

k) ad agevolare, eventualmente anche attraverso specifiche previsioni di carattere fiscale, le spese per la ricerca, di base e applicata, e per l'innovazione e a favorire forme di integrazione e di cooperazione tra le università e i centri di ricerca, da un lato, e il mondo delle imprese, dall'altro; in particolare, ad incrementare l'ammontare dei finanziamenti destinati all'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese mediante il fondo rotativo di cui alla legge n. 46 del 1982;

l) a sostenere altresì, nell'ambito della progressiva attuazione della riforma

della scuola, le misure rivolte a favorire l'integrazione tra istruzione scolastica e formazione professionale;

m) a proseguire l'azione già intrapresa di contenimento della pressione fiscale, nell'ambito di un disegno generale di semplificazione e modernizzazione dell'ordinamento, con particolare riferimento alla riforma della tassazione sulle società;

n) a valutare se e quali interventi sul sistema pensionistico possano essere realizzati e a disciplinare tali interventi nell'ambito del provvedimento, collegato alla finanziaria per il 2002, di delega in materia previdenziale attualmente all'esame del Parlamento, allo scopo di garantire la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo e l'equità tra le generazioni, allungando, su base volontaria, la permanenza al lavoro, promuovendo un più intenso sviluppo della previdenza integrativa e procedendo al riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

o) a destinare risorse in misura maggiore per interventi volti a sostenere, in una logica di salvaguardia dell'equità fiscale, la famiglia, quale nucleo fondamentale in cui si realizza la solidarietà tra generazioni, a favorire la natalità e a combattere le forme di esclusione, con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di *handicap*; in particolare, a sostenere le misure in favore dei disabili e delle loro famiglie anche attraverso agevolazioni di carattere fiscale e promuovendo il ruolo delle associazioni *no profit*, anche considerando le risorse che si dovessero rendere disponibili a seguito della revisione del sistema di tutele dello stato sociale, come delineato nel punto precedente;

#### **4) per quanto riguarda specificamente le politiche per le aree sotto utilizzate, con particolare riferimento al Mezzogiorno:**

a) a realizzare gli interventi richiamati nel documento al fine di promuovere una crescita dell'economia del Mezzogiorno a tassi stabilmente superiori a

quelli della media dell'Unione europea e un aumento progressivo del tasso di attività, in modo che si allinei all'obiettivo europeo. Tali interventi dovranno ispirarsi all'obiettivo di favorire il rafforzamento dell'autonoma capacità di sviluppo di queste aree del Paese;

b) a considerare prioritario, nell'ambito dell'assegnazione delle risorse destinate alle aree sotto utilizzate, il potenziamento della dotazione delle infrastrutture, che rappresenta una condizione essenziale per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per la competitività del contesto di insediamento delle attività produttive. L'individuazione degli interventi dovrà privilegiare i settori nei quali si riscontrano le maggiori carenze, come le infrastrutture viarie e ferroviarie e il settore idrico, quello dello smaltimento rifiuti, la fornitura di energia elettrica e i servizi di trasporto, con specifico riferimento a quelli ferroviari;

c) a sostenere, anche sotto il profilo finanziario, la piena adozione di strumenti innovativi, come il contratto di localizzazione, volti a favorire l'attrazione degli investimenti, attraverso l'individuazione di aree caratterizzate da un'elevata qualità dei requisiti rilevanti per l'insediamento di attività produttive; contestualmente, ad individuare, nell'attrazione degli investimenti il principale ambito di attività di Sviluppo Italia, attribuendo a questa società il ruolo di interlocutore unico nei confronti delle imprese;

d) a procedere ad un deciso rafforzamento, in un quadro di certezza e di semplificazione, degli incentivi alle imprese (investimenti e occupazione) e, ad un generale riordino, con riferimento agli strumenti a bando e specificamente alla legge n. 488 del 1992, sulla base dei principi di selettività, premialità e valutazione dei risultati;

e) a garantire il rispetto del vincolo in ordine alla destinazione di almeno il 30 per cento degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno;

f) a proseguire nell'impegno di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso il potenziamento del ricorso alle tecnologie informatiche;

g) a considerare come elemento essenziale per lo sviluppo economico il miglioramento delle condizioni di sicurezza interna, anche attraverso il governo dei flussi di immigrazione e il contrasto della criminalità organizzata, a tal fine adeguando le risorse a disposizione delle forze dell'ordine;

#### **5) per quanto riguarda le politiche relative a specifici settori:**

a) a sostenere lo sviluppo e l'ammmodernamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese nel settore delle comunicazioni, in considerazione del loro ruolo essenziale per la competitività e l'innovazione del sistema produttivo, e, in questo ambito, a promuovere la realizzazione delle infrastrutture per l'accesso alla banda larga, per le reti UMTS e per la televisione digitale terrestre, in modo da realizzare un sistema di reti convergenti, e a valutare, nel rispetto delle compatibilità finanziarie complessive, la possibilità di estendere le agevolazioni già previste per le diverse categorie di utenti;

b) a favorire la ripresa degli investimenti, anche pubblici, nelle aree ad alta tecnologia, con particolare riferimento ai settori aerospaziale ed elettronico;

c) a favorire la concorrenzialità nei settori dei servizi pubblici locali, in modo da pervenire ad una graduale riduzione delle tariffe, attraverso la piena attuazione della nuova disciplina legislativa; a sostenere le aggregazioni tra imprese controllate dagli enti locali, in modo da agevolare la costituzione di poli industriali capaci di competere sul piano nazionale;

d) a garantire il rispetto del principio di concorrenza nel settore dei lavori pubblici, evitando fenomeni di *dumping*, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione diretta di lavori connessi alla ge-

stione e alla manutenzione delle reti da parte dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici locali;

e) ad introdurre misure volte a ridurre il carico fiscale sulle famiglie, sulle imprese e sui lavoratori autonomi, anche attraverso rimodulazioni dei meccanismi applicativi che, nel rispetto del principio di invarianza di gettito, siano diretti ad incentivare lo sviluppo dell'economia e della competitività;

f) a procedere alla riforma della disciplina in materia di riscossione e di gestione delle partite correnti tra lo Stato e i contribuenti, in modo da garantire certezza nei rapporti erariali, anche con riferimento all'erogazione dei rimborsi;

g) a valutare con particolare attenzione la possibilità di adottare provvedimenti per le aree incluse nelle dichiarazioni di stato di calamità naturale, anche attraverso accordi di programma con le amministrazioni interessate;

h) a considerare la possibilità di trasformare in misure strutturali le disposizioni agevolative volte ad incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio;

i) a proseguire nell'azione di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, valutando anche la possibilità del ricorso, da parte delle amministrazioni statali, a forme ampiamente utilizzate dalle imprese, quali lo *spin-off* o il *lease-back*, in modo da ridurre gli oneri relativi alla manutenzione degli edifici e da acquisire risorse aggiuntive dalla cessione degli stessi;

l) nell'ambito della revisione della disciplina relativa all'acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, a salvaguardare la possibilità per le piccole e medie imprese di partecipare alle relative gare, attivando il *market place* e il suo dimensionamento quale strumento preferenziale per soddisfare le esigenze di acquisti in economia e lo sviluppo dei mercati locali;

m) ad assicurare un più tempestivo pagamento dei prestatori di servizi ed esecutori degli appalti di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni;

n) a mantenere invariata la pressione fiscale sul settore agricolo e ad attivare nuovi strumenti finanziari e di garanzia finalizzati alla riduzione dei rischi per il sistema agricolo;

o) a valutare la possibilità di prevedere forme incentivanti per la certificazione dei prodotti effettuata da organismi europei accreditati;

p) ad incoraggiare una politica di gestione del territorio che favorisca l'adozione di misure di recupero agricolo ed ambientale dirette alla riforestazione ed al rimboschimento, anche ai fini di difesa dal rischio idrogeologico e di incentivazione della permanenza degli operatori agricoli sul territorio, specie nelle zone montane;

q) ad assicurare le condizioni di competitività delle filiere agroalimentari attraverso il potenziamento degli strumenti di intervento per lo sviluppo dell'economia contrattuale e distrettuale, anche con riferimento alla ricerca, all'internazionalizzazione e alla promozione dei prodotti italiani;

r) a promuovere interventi, anche di carattere fiscale, a tutela della sostenibilità ambientale attraverso un utilizzo controllato delle risorse non rinnovabili;

s) a promuovere la riforma degli ammortizzatori sociali, in modo da disporre di un complesso di strumenti di intervento che risulti complementare alla riforma del mercato del lavoro, in particolare prevedendo forme autonome di tutela per i lavoratori occupati, sulla base di strumenti contrattuali flessibili;

t) a favorire la realizzazione delle politiche di pari opportunità, introducendo strumenti che rendano più agevole la conciliazione di attività lavorative ed impegno familiare e sostengano la partecipazione delle donne al mondo del lavoro;

u) a rafforzare i legami con le collettività italiane all'estero, sostenendo iniziative per la promozione del patrimonio culturale e linguistico italiano e favorendo i rapporti economici e finanziari con le attività imprenditoriali avviate dalle comunità di connazionali nei rispettivi paesi di residenza, provvedendo altresì a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere;

v) in considerazione del carattere significativo e non episodico assunto dalle

operazioni internazionali in cui sono impegnate le forze italiane in varie parti del mondo, per finalità di pace e di sicurezza, a prevedere idonee forme di finanziamento e, più in generale, a valutare i margini, nel rispetto delle compatibilità finanziarie complessive, per incrementare, sia pure progressivamente, le dotazioni relative alla difesa.

**6-00086.** Alberto Giorgetti, Casero, Peretti, Pagliarini, Moroni.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2343 — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO  
2003, N. 143, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA  
DI VERSAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI, DI FON-  
DAZIONI BANCARIE E DI GARE INDETTE DALLA CONSIP  
S.P.A. (APPROVATO DAL SENATO) (4199)**

**(A.C. 4199 — Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a., è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e 5-*quinquies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).*

1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis* e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 27 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell'articolo 16, comma 6, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: « 30 giugno 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ».

2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis*, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di cui agli articoli 5 e

5-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

## ART. 2.

*(Modifiche al decreto-legge  
24 dicembre 2002, n. 282).*

1. Negli articoli 6 e 6-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: « 30 giugno 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2003 »; nel medesimo articolo 6-*bis*, nonché nell'articolo 6-*quater* dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le parole: « 16 aprile 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2003 ».

2. Nell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al comma 1, lettera *a*), le parole: « 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 2,5 per cento » e il comma 6 è abrogato.

3. L'intermediario restituisce all'interessato, entro il 31 luglio 2003, la differenza tra la somma del 4 per cento versata per le operazioni di rimpatrio e regolamentazione effettuate dal 17 maggio 2003 e la somma del 2,5 per cento effettivamente dovuta, nonché la somma dello 0,50 per cento del denaro e delle attività finanziarie rimpatriate da tale ultima data ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 4, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, e procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo.

## ART. 3.

*(Compensi per l'attività di riscossione).*

1. Nell'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 550 milioni che tiene luogo dell'indennità fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l'importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, sono corrisposti a titolo definitivo.

4. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « 32 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 33,6 per cento ».

5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 affluisce ad un apposito fondo per essere destinate al finanziamento delle iniziative legislative per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal

comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Disposizioni in materia di  
fondazioni bancarie).*

1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: « per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2004 ».

2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3 e 4, le parole: « decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente alla data del 31 dicembre 2004 »;

b) ai commi 4 e 5, le parole: « fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2004 ».

3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: « entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2004 ».

4. Il comma 3-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni

di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

ART. 5.

*(Termini per la ricezione delle offerte nelle  
gare indette dalla Consip S.p.a.).*

1. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.a., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e le data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4199 – Sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nello stesso articolo 16, comma 8, al primo periodo, le parole: "31 ottobre 2003" sono*

sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2004"; al secondo periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali"; al quarto periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali" »;

*al comma 2, le parole:* « di cui agli articoli 8 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui agli articoli 7, 8 »; *dopo la parola:* « 11, » *sono inserite le seguenti:* « comma 4, »; *e dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* « La proroga è efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni »;

*dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze previste dall'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato al 16 ottobre 2003; alla medesima data è altresì fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.

2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro";

b) nello stesso articolo 9, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino ad un importo di

250.000.000 di euro, nonché di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo";

c) nell'articolo 12, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

"2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo".

2-quater. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti dovuto un versamento di importo inferiore a quello già versato in applicazione delle medesime disposizioni, i contribuenti interessati possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma riservata la dichiarazione prevista dal predetto articolo 9, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4, della medesima legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza è restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la di-

chiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera *b*), della stessa legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma *2-ter*, lettera *a*), del presente articolo, a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata.

*2-sexies*. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 ottobre 2003. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data.

*2-septies*. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera *c*), 9, comma 10, lettera *c*), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della punibilità, riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate.

*2-octies*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli *9-bis*, 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo *5-quinquies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

*2-nonies*. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis*. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata".

*2-decies*. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria.

*2-undecies*. In relazione ai nuovi termini per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalità indicate al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003.

*2-duodecies.* Nell'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: "di attività in precedenza omesse" sono sostituite dalle seguenti: "di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse".

*2-terdecies.* Gli stessi effetti di cui all'articolo 9, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresì prodotti nel caso in cui, prima dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avvio di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela ».

*All'articolo 2:*

*il comma 3 è soppresso;*

*dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

« *3-bis.* Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 ».

*All'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 è destinata al finanziamento del "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come determinato dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, la parola: « 2004 » è sostituita dalla seguente: « 2005 »;*

*al comma 2, alle lettere a) e b), la parola: « 2004 » è sostituita dalla seguente: « 2005 » e, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

« *b-bis)* al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio" »;

*al comma 3, la parola: « 2004 » è sostituita dalla seguente: « 2005 »;*

*dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

« *4-bis.* Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione

pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali”.

4-ter. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: "quadriennale" è soppressa ».

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

«ART. 5. (Gare indette dalla Consip S.p.a.) — 1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "hanno l'obbligo" sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,";

b) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3";

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nel-

l'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4";

e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito *internet* le categorie di prodotti per i quali attiverà il *marketplace* nell'anno successivo.

6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici".

2. All'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nonché gli enti privati interamente partecipati" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 è operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni".

3. Per le gare indette dalla Consip S.p.a. di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA esclusa, in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta, la Consip S.p.a. procede all'emanazione di nuovi bandi al fine di adeguare la relativa disciplina alle disposizioni dettate nel presente articolo. Le buste contenenti le offerte sono restituite alle imprese partecipanti ».

*Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 5-bis. (Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato) — 1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle dispo-

sizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

2. La domanda di acquisto delle aree di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:

a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;

b) il frazionamento catastale;

c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.

3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto.

4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area, il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella A allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'Amministrazione finanziaria del demanio.

5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della do-

manda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto.

6. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.

ART. 5-ter. (Differimento del termine per il versamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio) — 1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003 è differito al 31 ottobre 2003 ».

È aggiunta, in fine, la seguente tabella:

« TABELLA A (articolo 5-bis, comma 3)

I valori sono espressi in euro/mq

Classi Dimensionali Comuni	Zone Territoriali Omogenee					
	A	B	C	D	E	F
Abitanti						
< 10.000	30	20	15	20	10	15
10.000 ÷ 100.000	60	40	30	40		
100.001 ÷ 300.000	120	80	60	80		
> 300.000	180	120	90	120		

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.

Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 ».

Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato ».

**(A.C. 4199 – Sezione 3)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

(Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Sopprimerlo.

\* **1. 1.** Giordano, Russo Spina.

Sopprimerlo.

\* **1. 15.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: ; nello stesso articolo 16 fino alla fine del comma.*

**1. 2.** Giordano, Russo Spena, Fluvi.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° marzo 2004 con le seguenti: 1° novembre 2003.*

**1. 16.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° marzo 2004 con le seguenti: 1° dicembre 2003.*

**1. 17.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° marzo 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2003.*

**1. 18.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° marzo 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2004.*

**1. 19.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 settembre 2004.*

**1. 20.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 ottobre 2004.*

**1. 21.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento di un massimo di dodici rate trimestrali.*

**1. 22.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 30 aprile 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2004.*

**1. 23.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 30 aprile 2006 con le seguenti: 31 marzo 2005.*

**1. 24.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 30 aprile 2006 con le seguenti: 30 aprile 2005.*

**1. 25.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 3.** Giordano, Russo Spina.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: articoli 7, con le seguenti: articoli.*

**1. 27.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Su tali versamenti utili, dovuti all'erario da ciascun contribuente per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli citati, calcolati sulla base dei parametri previsti dai medesimi articoli, si applica una maggiorazione del 20 per cento.*

**1. 26.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 28.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: La proroga aggiungere la seguente: non.*

**1. 4.** Giordano, Russo Spina, Fluvi.

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.1. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.*

**1. 29.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

**1. 30.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**1. 5.** Giordano, Russo Spina.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: commi 1 e 1-bis con le seguenti: comma 1.*

**1. 31.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: commi 1 e 1-bis con le seguenti: comma 1-bis.*

**1. 32.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: 16 ottobre 2003 con le seguenti: 16 settembre 2003.*

**1. 33.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**1. 6.** Giordano, Russo Spina, Fluvi, Zannella.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).*

- 1. 34.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 2,5 per cento.*

- 1. 39.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 4 per cento.*

- 1. 38.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 10 per cento.*

- 1. 37.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 25 per cento.*

- 1. 36.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 70 per cento.*

- 1. 35.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: 11.600.000 euro con le seguenti: 116.000.000 euro.*

- 1. 46.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: 11.600.000 euro con le seguenti: 100.000.000 euro.*

- 1. 40.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: 11.600.000 euro con le seguenti: 50.000.000 euro.*

- 1. 41.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: 11.600.000 euro con le seguenti: 23.200.000 euro.*

- 1. 42.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).*

- 1. 43.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: 250.000.000 euro con le seguenti: 350.000.000 euro.*

- 1. 44.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: 250.000.000 euro con le seguenti: 300.000.000 euro.*

- 1. 45.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera c).*

- 1. 47.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 5 gennaio 2001.*

- 1. 48.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 6 gennaio 2001.*

- 1. 49.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 gennaio 2001.*

- 1. 50.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 98 per cento.*

- 1. 52.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 95 per cento.*

- 1. 53.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 90 per cento.*

- 1. 54.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) all'articolo 15, comma 5, secondo periodo, le parole da: « in due rate » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « in sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme eccedono i 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il 16 ottobre 2003. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 ottobre 2003 sull'importo delle rate successive. »*

- 1. 55.** Nannicini.

*Sopprimere il comma 2-quater.*

**1. 7.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2-quater, dopo le parole: i contribuenti interessati aggiungere la seguente: non.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: , ad eccezione dei contribuenti fino alla fine del comma.*

**1. 8.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2-quater, sostituire le parole: 16 ottobre 2003 con le seguenti: 13 settembre 2003.*

**1. 51.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Sopprimere il comma 2-quinquies.*

**1. 9.** Giordano, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2-sexies.*

**1. 10.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2-septies, dopo le parole: esclusione della punibilità aggiungere la seguente: non.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la parola: anche.*

**1. 11.** Giordano, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2-octies.*

**1. 12.** Giordano, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2-nonies.*

**1. 13.** Giordano, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2-duodecies.*

**1. 14.** Giordano, Russo Spena.

ART. 2.

*(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282).*

*Sopprimerlo.*

**2. 3.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Grandi.

*Sopprimere il comma 1.*

**2. 1.** Giordano, Russo Spena, Grandi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che nei confronti dei soggetti interessati non sia stata iniziata in Italia un'azione penale connessa alle attività oggetto di rimpatrio ».

**2. 6.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 2. 4.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 2. 7.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nell'articolo 6 del decreto-legge n. 282 del 2002, al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate entro il 30 giugno 2003 la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dal 30 giugno 2003 al 30 settembre 2003 la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato; ».

**2. 5.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nell'articolo 6 del decreto-legge n. 282 del 2002, al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate entro il 30 giugno 2003 la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dal 30 giugno 2003 al 30 settembre 2003 la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001 ».

**2. 8.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio

2003, n. 27, al comma 6, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

**2. 11.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2, sostituire le parole da: « 2,5 per cento » fino alla fine dell'articolo con le seguenti: « 75 per cento ». L'interessato è obbligato a versare entro il 1° agosto 2003 la differenza tra la somma del 4 per cento già versata e la somma del 75 per cento effettivamente dovuta.*

**2. 2.** Giordano, Russo Spina.

*Al comma 2, sostituire le parole: « 2,5 per cento » con le seguenti: « 10 per cento ».*

**2. 9.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2, sostituire le parole: « 2,5 per cento » con le seguenti: « 6 per cento ».*

**2. 10.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso gli illeciti penali collegati non sono estinti ».

**2. 12.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

## ART. 3.

*(Compensi per l'attività di riscossione).*

*Sopprimerlo.*

## 3. 1. Giordano, Russo Spena.

*Al comma 5, sostituire le parole da: è destinata al finanziamento fino alla fine del comma con le seguenti: affluisce ad un apposito fondo da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il finanziamento delle attività di prevenzione degli incendi boschivi.*

## 3. 2. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Nannicini.

*Al comma 5, sostituire le parole da: è destinata al finanziamento fino alla fine del comma con le seguenti: affluisce ad un apposito fondo da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento degli automezzi per le attività di soccorso tecnico urgente.*

## 3. 3. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

## ART. 4.

*(Disposizioni in materia di fondazioni bancarie).*

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: apportate le seguenti modificazioni fino alla fine del comma con le seguenti: soppressi i commi 3, 4 e 5.*

## 4. 1. Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b-bis).*

## 4. 2. Agostini, Benvenuto, Grandi.

*Al comma 4-bis), capoverso 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: una quota fino a: Possono altresì investire.*

## 4. 3. Agostini, Grandi, Benvenuto.

## ART. 5.

*(Gare indette dalla Consip S.p.a.).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. — 1. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

## 5. 1. Giordano, Russo Spena.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. *(Termini per la ricezione delle offerte nelle gare indette dalla Consip S.p.A. Modifiche alle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi).* — 1. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.A., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 130.000 euro, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1. Le restanti pubbliche amministrazioni, e quelle centrali e periferiche dello Stato per esigenze di approvvigionamento di importo inferiore al limite sopra enunciato, hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse ovvero devono uti-

lizzarne, ove applicabili, i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento ».

3. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « della legge 23 dicembre 1999, n. 488 » sono sostituite dalle seguenti: « della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ».

4. Al comma 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo è soppresso.

5. Al comma 1 dell'articolo 2, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il secondo periodo è soppresso.

6. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni, »;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

7. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sopresse le parole: « o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 6 ».

8. Al comma 8 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « di cui ai commi 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 6 ».

9. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo le parole: « e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ».

10. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « superiore a 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 130.000 euro »;

b) al comma 2, punto b), le parole: « ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni »;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« 3. Le pubbliche amministrazioni considerate nella tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali, per procedere a acquisti di beni e servizi in maniera autonoma ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dal presente articolo, utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibile dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui al comma 6-bis. Nella fase antecedente all'avvio dell'Osservatorio i soggetti di cui al primo periodo utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dalle convenzioni della Consip Spa. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle convenzioni della Consip Spa possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 »;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« 4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni-quadro definite dalla Consip Spa sono nulli. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa. »;

e) il comma 5 è soppresso.

f) dopo il sesto comma, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. È istituito, presso la Consip Spa, l'Osservatorio sui prezzi e le condizioni di fornitura dei beni e servizi di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni. L'osservatorio assicura un costante monitoraggio delle forniture praticate alle pubbliche amministrazioni con periodica pubblicazione dei dati, consultabili sul sito Internet della Consip Spa. L'Osservatorio utilizza a fini conoscitivi, tenendo conto delle diverse situazioni territoriali e di mercato, in via prioritaria e non esclusiva:

1) i parametri di qualità e prezzo dei beni e servizi desumibili dalle convenzioni stipulate dalla Consip Spa;

2) statistiche sugli atti relativi agli acquisti effettuati in via autonoma secondo quanto stabilito al comma 3;

3) statistiche sulle gare esperite dalle pubbliche amministrazioni;

4) i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto le norme di costituzione e di funzionamento dell'Osservatorio, assicurando un'adeguata partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali, delle associazioni di categoria e degli esperti in materia statistica ed economica. Al fine di conseguire i propri scopi conoscitivi, l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livelli nazionale.

6-ter. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip Spa, pubblica sul proprio sito Internet le categorie di prodotti per i quali le unità ordinanti della pubblica amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi nell'anno successivo, avvalendosi del mercato elettronico di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministero per le attività produttive ed in collaborazione con la Consip Spa e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, promuovendo, in particolare, lo attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione.»

g) al comma 8, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, » sono aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni, »;

h) al comma 9, le parole: « le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono ».

#### 5. 4. Benvenuto, Lettieri, Pistone.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. (*Gare indette dalla Consip S.p.A.*)  
 — 1. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.a., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

2. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo, il secondo e il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, gli enti pubblici

che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, si approvvigionano utilizzando le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Le restanti pubbliche amministrazioni, ivi comprese le regioni, gli enti locali ed i loro consorzi, hanno facoltà di aderire alle stesse convenzioni, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni o servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. Hanno altresì facoltà di aderire alle citate convenzioni i soggetti di diritto privato che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 o ai sensi all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, di intesa con il Ministro delle attività produttive, sentite le organizzazioni di categoria interessate, sono individuate le tipologie di servizi oggetto di convenzionamento da parte della Consip caratterizzati da alta intensità di lavoro. Le amministrazioni indicate al comma 3 hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A. per l'approvvigionamento dei servizi indicati nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.»;

c) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «I contratti stipulati non utilizzando le convenzioni quadro definite dalla Consip ovvero i relativi parametri di qualità e di prezzo, di cui al comma 3-bis, sono annullabili.»

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle at-

tività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure anche di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici.

4. All'articolo 32, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2000, n. 448, sono soppresse le parole «nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre,».

5. I commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.

6. L'obbligo di aderire alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero l'obbligo di utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni o servizi comparabili non sussiste per le pubbliche amministrazioni e gli enti la cui spesa per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria è stata, nell'esercizio finanziario precedente, inferiore all'importo complessivo di 250.000 euro. La verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della presente disposizione è rimessa ai rispettivi organi di revisione contabile ovvero ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

7. Al fine di agevolare i piccoli acquisti di beni e servizi compresi nei consumi intermedi non obbligatori, fino al 31 dicembre 2004, ciascun funzionario abilitato ad impegnare la spesa per l'acquisto di beni e servizi nell'ambito delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 2 può effettuare acquisti di beni o di servizi per importi complessivi non superiori a 2.000 euro per ciascun acquisto e per non

più di cinque acquisti in ciascun esercizio finanziario, in deroga a quanto previsto dal citato comma 2.

**5. 5.** Mazzocchi, La Russa, Bocchino, Briguglio, Cristaldi, Franz, Nespoli, Airaghi, Arrighi, Gamba, Messa, Raisi, Saggia, Buontempo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. (*Gare indette dalla Consip S.p.a.*)

— 1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « hanno l'obbligo » sono sostituite dalla seguente: « possono »;

c) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni possono utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a.. Nell'ipotesi di non adesione alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 »;

d) i commi 4 e 5 sono soppressi;

e) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito la categoria di prodotti per i quali attiverà il *marketplace* nell'anno successivo »;

« 6-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche at-

traverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici ».

2. All'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « nonché gli enti provati interamente partecipati aderiscono » sono sostituite dalle seguenti: « per l'acquisto di beni possono aderire ».

3. Per le gare indette dalla Consip S.p.a., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva inclusa, in corso alla data del 13 luglio 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta, la Consip S.p.a. procede all'emanazione di nuovi bandi al fine di adeguare la relativa disciplina alle disposizioni dettate nel presente articolo. Le buste contenenti le offerte sono restituite alle imprese partecipanti.

**5. 7.** Tucci, Degennaro, Volontè.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1, secondo periodo le parole da: « aderiscono alle convenzioni » fino a: « Essi, inoltre, » sono soppresse.

**5. 23.** Agostini, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Pinza, Tolotti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

**5. 8.** Agostini, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a) i commi 1 e 2 sono soppressi;*

*Conseguentemente al medesimo comma,:*

*sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

*a) al comma 3, primo periodo, le parole da: « e, comunque gli enti pubblici istituzionali » fino alla fine del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: « , le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., ovvero, nell'ipotesi di non adesione a tali convenzioni, devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento »;*

*dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis). i commi 4 e 5 sono soppressi;*

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis). al comma 6, le parole: « di cui la comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;*

*alla lettera e), sostituire il capoverso 6-ter con i seguenti:*

*« 6-ter. La Consip S.p.a. nel predisporre i bandi per le gare deve definire regole adatte a garantire la continuità e affidabilità delle forniture con l'obiettivo di ampliare il numero dei partecipanti alla gara, rendendo più agevole la partecipazione anche ad imprese con disponibilità economico-finanziarie minori, tra le quali la definizione dei requisiti per le imprese partecipanti in grado di fornire un'adeguata garanzia all'ente appaltante senza tuttavia costituire un ostacolo eccessivo alla partecipazione; l'ammontare non eccessivo della cauzione provvisoria; un congruo numero di lotti; l'evitare artificiose aggregazioni di beni e servizi eterogenei*

*nella predisposizione delle convenzioni-quadro; il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; la regolamentazione del subappalto in particolare per le attività di servizio, inclusi i servizi pubblici o di interesse pubblico, in maniera da assicurare il giusto corrispettivo al subappaltatore ed il rispetto, da parte di questi, del contratto collettivo nazionale di lavoro e della legislazione in materia di lavoro.*

*6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero per le attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche promuovendo le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al *marketplace* ».*

*aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e-bis) il comma 9 è soppresso.*

**5. 6.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a) i commi 1 e 2 sono soppressi;*

*Conseguentemente al medesimo comma,:*

*sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

*a) al comma 3, primo periodo, le parole da: « e, comunque gli enti pubblici istituzionali » fino alla fine del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: « , le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., ovvero, nell'ipotesi di non adesione a tali convenzioni,*

devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento »;

*dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis).* i commi 4 e 5 sono soppressi;

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* al comma 6, le parole: « di cui la comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;

*aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e-bis)* il comma 9 è soppresso.

**5. 9.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Lettieri, Pinza, Pistone, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* i commi 1 e 2 sono soppressi;

*Conseguentemente al medesimo comma,:*

*sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

*a)* al comma 3, primo periodo, le parole da: « hanno l'obbligo » fino alla fine del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: « hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.a., ovvero utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, i parametri di qualità e prezzo desumibili da tali convenzioni »;

*dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis).* i commi 4 e 5 sono soppressi;

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* al comma 6, le parole: « di cui la comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 del presente articolo »;

*aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e-bis)* il comma 9 è soppresso.

**5. 10.** Agostini, Cennamo, Coluccini, Lettieri, Pinza, Pistone, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* i commi 1 e 2 sono soppressi;

**5. 11.** Agostini, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Pinza, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* al comma 1, primo periodo, le parole: « 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 160.000 euro »;

**5. 12.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* al comma 1, primo periodo, le parole: « 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 euro »;

**5. 13.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Nannicini, Nicola Rossi, Pinza, Pistone, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* al comma 2, lettera b), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , per l'acquisto di beni ».

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , per l'acquisto di beni »;

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) al comma 6, sono soppresse le parole: « o servizi ».

**5. 14.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

Oa) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) le amministrazioni di cui agli articoli 1 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nell'ipotesi in cui facciano ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni o servizi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di applicazione di cui all'articolo 3 dello stesso decreto; ».

**5. 15.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Nannicini, Pinza, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 24 dicembre 2001, n. 448, nonché gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università, le aziende unità sanitarie locali e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura utilizzano, nei limiti

in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo dei beni desumibili dalle convenzioni di cui la comma 2, lettera b), relative ai medesimi beni o servizi ».

**5. 16.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Lettieri, Pinza, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture di beni e, per quanto compatibili, degli appalti pubblici di servizi di valore inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle centrali e periferiche dello Stato applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni in esso richiamate ».

**5. 17.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Grandi, Tolotti.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Per i bandi aventi oggetto la fornitura di derrate alimentari, i servizi di ristorazione e i servizi sostitutivi di mensa anche mediante buoni pasto, le convenzioni prevedono l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità ».

**5. 18.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , escluse quelle statali per i soli uffici centrali.

**5. 22.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, lettera e), capoverso 6-bis, sostituire le parole: attiverà il marketplace nell'anno successivo con le seguenti: le unità ordinanti della pubblica amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi nell'anno successivo avvalendosi del mercato elettronico di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La Consip S.p.a., attraverso studi, ricerche ed altri mezzi atti allo scopo, assicura un costante monitoraggio dei prezzi praticati sul mercato per i beni di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni e ne pubblica periodicamente i risultati sul proprio sito internet.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:

« 6-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministero per le attività produttive ed in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, promuovendo, in particolare, le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione »

**5. 21.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 6-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al

Parlamento, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio dello Stato, la situazione relativa alle forniture Consip S.p.a. alla Pubblica amministrazione in merito alla qualità, ai prezzi e ai tempi di consegna, nonché ai risparmi relativi provenienti da tale procedura e goduti dagli enti e dalla Pubblica amministrazione in generale ».

**5. 2.** Giordano, Russo Spina, Lettieri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. La Consip S.p.a. è tenuta alla consegna del materiale e dei beni ai singoli enti richiedenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di acquisto. L'inosservanza di tale scadenza autorizza l'ente richiedente a ritenersi svincolato da qualsivoglia impegno nei confronti della Consip S.p.a. e a procedere all'acquisto dei beni in questione rivolgendosi a fornitori diversi. La Consip S.p.a., in tal caso, si fa carico per intero di eventuali costi aggiuntivi sopportati dall'ente in questione.

**5. 3.** Giordano, Russo Spina.

ART. 5-bis.

*(Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato).*

*Sopprimerlo.*

**5-bis. 1.** Zanella, Lion, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. Le porzioni di opere che insistono su aree di proprietà dello Stato sono da questo acquisite a titolo gratuito.

**5-bis. 2.** Giordano, Russo Spina.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al patrimonio e.*

**5-bis. 3.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e al demanio.*

**5-bis. 30.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: escluso il con le seguenti: sulle quali non siano stati previsti, dall'autorità di bacino, interventi di messa in sicurezza e comunque sempre ad esclusione dell'intero.*

**5-bis. 4.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio marittimo aggiungere le seguenti: , lacuale e fluviale.*

**5-bis. 5.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 31 dicembre 2003.*

**5-bis. 6.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore del presente*

*decreto con le seguenti: del 31 gennaio 2003.*

**5-bis. 8.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 28 febbraio 2003.*

**5-bis. 9.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 31 dicembre 2002.*

**5-bis. 10.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: opere eseguite con le seguenti: costruzione di immobili o porzioni di immobili realizzate.*

**5-bis. 11.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2001.*

**5-bis. 12.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 1° gennaio 2002.*

**5-bis. 13.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 marzo 2002.*

**5-bis. 14.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 giugno 2002.*

**5-bis. 15.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 ottobre 2002.*

**5-bis. 16.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in forza di con le seguenti: in conformità a.*

**5-bis. 17.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di licenze o.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: la licenza o.*

**5-bis. 18.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o concessioni.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o la concessione.*

**5-bis. 19.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o altri titoli legittimanti tali opere.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o altro titolo legittimante l'opera.*

**5-bis. 20.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o altri titoli legittimanti tali opere, aggiungere le seguenti: ad esclusione della concessione in sanatoria,*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione della concessione in sanatoria.*

**5-bis. 21.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono alienate aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante dell'autorità di bacino,*

**5-bis. 22.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fatta eccezione per le opere pubbliche, lo sconfinamento di cui al presente comma non può eccedere il 15 per cento della superficie totale occupata dall'opera.*

**5-bis. 7.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: venticinque centimetri.*

**5-bis. 23.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: cinquanta centimetri.*

**5-bis. 24.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: cento centimetri.*

**5-bis. 25.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: centocinquanta centimetri.*

**5-bis. 26.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: due metri.*

**5-bis. 27.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alle aree sottoposte con le seguenti: ai beni immobili sottoposti.*

**5-bis. 28.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente articolo non si applica, altresì, nei casi in cui le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato interessate dallo sconfinamento siano state utilizzate come superficie di riferimento ai fini del calcolo degli indici di edificabilità, determinandone l'aumento della cubatura utilizzata.*

**5-bis. 29.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 2, alinea, sostituire la parola: decadenza con la seguente: nullità.*

**5-bis. 30.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: trenta giorni.*

**5-bis. 31.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: settantacinque giorni.*

**5-bis. 32.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.*

**5-bis. 33.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: centoventi giorni.*

**5-bis. 34.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 3, sostituire la parola: inammissibilità con la seguente: nullità.*

**5-bis. 37.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 3, sostituire le parole: per intero con le seguenti: del doppio.*

**5-bis. 38.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 3, sostituire le parole: per intero con le seguenti: del cinquanta per cento.*

**5-bis. 39.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 3, sostituire le parole: per intero con le seguenti: del centoventicinque per cento.*

**5-bis. 40.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 3, alla tabella allegata, sostituire la colonna: Classi Dimensionali Comuni, con la seguente:*

Classi Dimensionali Comuni
Abitanti
< 5.000
5.000 ÷ 50.000
50.001 ÷ 150.000
> 150.000

**5-bis. 41.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 3, alla Tabella allegata, sostituire la colonna: Zone territoriali Omogenee, con la seguente:*

Zone Territoriali Omogenee					
A	B	C	D	E	F
60	40	30	40	20	30
120	80	60	80		
240	160	120	160		
360	240	180	240		

**5-bis. 42.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del novanta per cento.*

**5-bis. 43.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del settantacinque per cento.*

**5-bis. 52.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del sessanta per cento.*

**5-bis. 51.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del cinquanta per cento.*

**5-bis. 50.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per anno con le seguenti: per mese.*

**5-bis. 46.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per anno con le seguenti: per trimestre.*

**5-bis. 45.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per anno con le seguenti: per semestre.*

**5-bis. 44.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a quindici anni.*

**5-bis. 49.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a dieci anni.*

**5-bis. 48.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a sette anni.*

**5-bis. 47.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

**5-bis. 53.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto con le seguenti: le modalità di cui al comma 3.*

**5-bis. 54.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 150 per cento.*

**5-bis. 55.** Lettieri, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Santagata.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 100 per cento.*

**5-bis. 56.** Lettieri, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Santagata.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 75 per cento.*

**5-bis. 57.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

**5-bis. 58.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.*

**5-bis. 59.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.1. — 1. All'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

b) al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione ».

**5-bis. 01.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

**(A.C. 4199 - Sezione 4)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge n. 953 del 1982, convertito dalla legge n. 53 del 1983, ha introdotto il numero 26 nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedendo l'esenzione IVA per le prestazioni di vigilanza rese dalle guardie giurate particolari di cui al regio decreto-legge n. 1952 del 1935, non facendo menzione alle prestazioni dei servizi resi dagli istituti di vigilanza privata di cui al regio decreto-legge n. 2144 del 1936 ancorché questi Istituti non possano che operare proprio a mezzo delle guardie giurate particolari di cui al citato regio decreto-legge n. 1952 del 1935;

la tesi interpretativa non è risultata chiara in maniera univoca agli operatori del settore rendendo così necessario acquisire sulla questione il parere del Consiglio di Stato, il quale con sentenza del 1996 ha confermato che l'esenzione IVA opera per le prestazioni di vigilanza rese dalle guardie particolari giurate;

in un caso e nell'altro, per legge, le prestazioni di vigilanza privata non possono che essere effettuate dalle guardie particolari giurate;

il Governo, nel procedimento di infrazione intentato dalla Corte di giustizia europea — causa C-283/99 — sentenza della Corte del 31 maggio 2001 — V Sezione — ha dichiarato (punto 16 della sentenza): « Le guardie particolari giurate non possono mai esercitare la loro attività come lavoratori autonomi ma devono sempre essere lavoratori dipendenti; non vi sono guardie giurate che esercitino la loro professione a titolo indipendente »;

dello stesso avviso è il Ministero dell'interno, con atto Prot. N. 559/C/12831.10089.D.70 (40) del 21 giugno 1999;

così pure il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con atto Prot. N. 5/25014/70/sub/au del 10 gennaio 2000;

il decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994 ha soppresso (con decorrenza dal 1° gennaio 1994) il numero 26 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, facendo venir meno il trattamento di esenzione IVA per tutti i servizi di vigilanza;

il contenzioso sorto in merito all'imponibilità o meno ai fini IVA delle prestazioni rese dagli istituti di vigilanza privata nel periodo compreso tra il 1983 ed il 1993 ha reso opportuno approvare un'apposita norma (comma 13-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002), la quale stabilisce che la riscossione coattiva dei crediti che l'erario vanta per le prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge n. 2144 del 1936 (istituti di vigilanza privata), « si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione », cioè nei limiti di quanto previsto dal numero 26 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di esenzione per i soli servizi di vigilanza (non anche per le eventuali altre operazioni commerciali non di vigilanza effettuate dagli stessi istituti);

la volontà del legislatore era quella di non procedere alla riscossione di eventuali « debiti » IVA maturati nel predetto periodo (1983-1993) nei confronti degli istituti di vigilanza privata oggetto, per varie cause, di riscossione coattiva, nel quadro di una revisione generale delle procedure di riscossione previste dall'articolo 3 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, e, in ogni caso, per le predette fattispecie, il comma 13-ter del medesimo articolo stabilisce che non si fa luogo al rimborso o recupero di somme già versate precludendo istanze in tal senso;

anche tale disposizione sembrerebbe non dar luogo ad univoca interpretazione da parte degli interessati,

impegni il Governo

a chiarire definitivamente che la finalità del citato comma 13-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2002 è quella di evitare la prosecuzione della riscossione coattiva dei crediti dell'erario nei confronti degli istituti di vigilanza privata di cui al regio decreto-legge n. 2144 del 1936 per l'IVA relativa alle prestazioni di vigilanza rese dagli stessi nel periodo compreso dal 1983 al 1993, procedendo prontamente allo sgravio delle iscrizioni a ruolo, in conformità con la lettera e lo spirito della disposizione.

9/4199/1. Gianfranco Conte, Jannone.

La Camera,

premessi che:

il Senato ha introdotto nel decreto-legge in esame un articolo aggiuntivo (articolo 5-bis) recante disposizioni in materia di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato riproponendo il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, decaduto per mancata conversione entro i termini previsti dall'articolo 77 della Costituzione;

il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, all'articolo 1, comma 4, prevedeva il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di una serie di beni immobili elencati in una apposita tabella A allegata allo stesso decreto,

impegna il Governo

nel predisporre il collegato alla finanziaria per il 2004, ad inserire norme affinché i beni immobili indicati nella tabella A del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, siano trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4199/2. Fontanini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5 del testo originario, trattando della normativa sulle gare indette dalla Consip S.p.a., ha suscitato un acceso dibattito nella Commissione finanze del Senato sulle problematiche che la rigida disciplina relativa alla Consip S.p.a. ha creato alle piccole e medie imprese fornitrici delle pubbliche amministrazioni, nonché alle medesime nell'espletamento delle gare;

dall'istituzione della Consip S.p.a. con l'articolo 26 della legge finanziaria 23 dicembre 1999, n. 488, ad oggi la disciplina, rimodulata in sede delle successive leggi finanziarie, ha vincolato tutti gli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni periferiche e degli enti pubblici istituzionali. Per gli enti locali sono previsti vincoli stretti per gli acquisti in maniera autonoma, ossia l'obbligo di adottare i prezzi delle convenzioni Consip come prezzi d'asta al ribasso, nonché l'obbligo di trasmettere i relativi atti agli organi di revisione contabile;

in particolare l'articolo 24 della legge finanziaria n. 289 del 2002 contiene delle norme che hanno accentuato l'impatto della Consip sulla libera concorrenza del mercato. Infatti il comma 1 ha ridotto da 130.000 euro a 50.000 euro la soglia oltre la quale la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto delle modalità di gara stabilite in sede comunitaria e il comma 5 rende « eccezionale » il ricorso alla trattativa privata, limitata a casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una accurata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti;

la rigida centralizzazione degli acquisti della Consip, finalizzata alla massima razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, ha creato un notevole danno alle piccole e medie imprese che non sono più nella condizione di fornire le pubbliche amministrazioni, so-

prattutto quelle decentrate; inoltre, gli eccessivi controlli effettuati sugli acquisti in maniera autonoma degli enti locali, comportano che gli amministratori dei medesimi hanno difficoltà a gestire gli acquisti in autonomia per evitare eventuali responsabilità contabili e amministrative;

durante l'iter al Senato del decreto-legge, grazie ad un emendamento presentato dal relatore, senatore Paolo Franco, e approvato in Aula, l'originario articolo 5 è stato sostituito dall'attuale testo del decreto-legge, che contiene importanti modifiche alla normativa Consip, in particolare:

a) l'esclusione dall'obbligo di acquistare dalla Consip i servizi, con esclusione di quelli caratterizzati da alta qualità e bassa intensità di lavoro;

b) per gli enti locali, l'applicazione del solo obbligo di adottare i parametri di qualità e prezzo delle convenzioni Consip in caso di acquisti autonomi;

c) l'avvio del *marketplace* e la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni;

d) la possibilità per enti pubblici e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, escluse le amministrazioni centrali statali, di poter stipulare contratti autonomamente, se il valore dei costi e delle prestazioni sia uguale o inferiore a quelle previsto dalle convenzioni Consip;

nonostante la disponibilità del Governo a rivedere la disciplina Consip, per problemi di copertura finanziaria è necessario rinviare ulteriori revisioni della normativa Consip;

alla luce di quanto esposto e nella considerazione dell'importanza prioritaria di tutelare l'imprenditoria diffusa a livello locale, soprattutto in un momento in cui la congiuntura economica non è ancora favorevole,

impegna il Governo

a rivedere tempestivamente la disciplina della Consip, per eliminare le distorsioni che ha creato sulle norme della libera concorrenza;

a ripristinare la soglia originale dei 130.000 euro per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti, entro la quale la pubblica amministrazione non è obbligata a ricorrere all'*e-procurement* di Stato e applicare la normativa stabilita in sede comunitaria;

a prevedere una maggiore autonomia anche per gli acquisti dei beni per gli enti decentrati, per le istituzioni scolastiche, per le università, gli enti privati interamente partecipati ed in particolare per le amministrazioni locali.

9/4199/3. Sergio Rossi, Polledri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca modifiche alla normativa stabilita con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria per il 2003;

le modificazioni apportate al testo originario del decreto-legge, derivanti dall'esame del provvedimento da parte del Senato, pur considerevoli, non intervengono su alcuni aspetti di grande rilevanza ed impatto per il sistema imprenditoriale, in particolare le piccole e medie imprese del Mezzogiorno;

nei giorni scorsi, su tale argomento, è intervenuta una pesante denuncia della Corte dei conti, che ha espresso rilievi sul progetto degli acquisti centralizzati, gestiti oggi dalla Consip S.p.a., tenuto conto delle procedure adottate, in quanto il sistema potrebbe favorire infatti veri e propri « cartelli » tra le grandi aziende, estromettendo di fatto le piccole imprese dalle gare, mentre non vi sarebbero prove certe sui risparmi conseguiti;

in alcuni casi, addirittura, le amministrazioni stesse avrebbero rilevato, nell'adozione delle procedure Consip, un sensibile aggravio delle spese e un peggioramento della qualità di beni e servizi ricevuti;

a denunciare la grave situazione di accentramento statale e gli evidenti effetti distorsivi del mercato, provocati dall'articolo 24 della legge finanziaria 2003, sono intervenute numerose iniziative promosse da associazioni di categoria e comitati sorti in varie parti d'Italia, che hanno sottolineato come tutto ciò stia mettendo a dura prova il sistema delle piccole e medie imprese e la tenuta dell'intero tessuto economico del Mezzogiorno;

la Consip S.p.a., società del Ministero dell'economia e delle finanze, rappresenta di fatto un ritorno a situazioni di monopolio nell'ambito delle forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione, in quanto riduce fortemente l'autonomia negoziale e la libertà di mercato, ponendosi in evidente contrasto con leggi italiane e comunitarie e contravvenendo comunque a tutti i documenti governativi che pongono in primo piano lo sviluppo dell'occupazione e delle piccole e medie imprese, soprattutto nel Mezzogiorno;

occorre quindi intervenire per bloccare un meccanismo che non appare conforme alle regole della concorrenza, così come rilevato anche dall'*Antitrust* quando afferma a tal proposito che « con il ricorso obbligatorio alla convenzione Consip il principio della concorrenza sarebbe violato »;

le convenzioni Consip stanno coprendo a macchia d'olio ampi settori dell'economia italiana, aprendo spazi enormi alle grandi imprese (anche straniere), che costituiscono però solo una minima percentuale della realtà imprenditoriale italiana;

tutto ciò pone di fatto in ginocchio le piccole e medie imprese e le loro relazioni commerciali con la pubblica amministrazione, ingessando il mercato ed

allargando il divario Nord-Sud, nonché generando nuova disoccupazione e bloccando i positivi processi di aggregazione imprenditoriale sinora avviati;

sarebbe pertanto utile procedere a limitare l'obbligo previsto dal citato articolo 24 della legge finanziaria 2003 di acquistare solo tramite la Consip S.p.a., contrastando il tentativo di rivedere le soglie di acquisto stabilite dall'Unione europea ed il divieto all'accesso alle gare da parte di associazioni di imprese, che pure è consentito dalla più generale normativa vigente in materia di appalti per la fornitura di beni e servizi;

assume rilevanza strategica, in questa difficile fase economica, la tutela delle imprese e la difesa dei principi della libera e trasparente concorrenza, contro una situazione che vede un irrituale obbligo all'acquisto da società pubbliche, anche a prezzi fuori mercato, così violando normative nazionali e comunitarie ed abrogando di fatto la libera circolazione dei beni sancita dalla Costituzione e dal Trattato di Maastricht;

l'articolo 24 della legge n. 289 del 2002, estendendo in modo generalizzato a tutti gli enti pubblici istituzionali il ricorso obbligatorio alla Consip S.p.a. per l'acquisto di beni e servizi, ha provocato in pochissimi mesi un arresto indiscriminato del mercato delle pubbliche forniture, con gravissime conseguenze per moltissime piccole e medie imprese, appartenenti a tutte le categorie merceologiche, che vedono compromessa irrimediabilmente la loro capacità di sopravvivenza,

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente per impedire nuovi ed ulteriori danni al sistema imprenditoriale, proponendo con il disegno di legge finanziaria 2004, che sarà presentato nel prossimo mese di settembre, modifiche alla normativa vigente che consentano:

a) l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge n. 289 del 2002;

b) la possibilità che le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università e le scuole utilizzino le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a. o, nell'ipotesi di non adesione a dette convenzioni, applichino le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

ciò al fine di non modificare il regime comunitario per le procedure di acquisto di beni e servizi, anche in considerazione dell'attuale processo di unificazione delle direttive comunitarie in materia di lavori, servizi e forniture, e per permettere agli enti diversi dalle amministrazioni centrali di non ricorrere obbligatoriamente alle convenzioni Consip, potendo adottare altre soluzioni in grado di assicurare efficacia ed efficienza (nonché risparmi) al sistema degli approvvigionamenti pubblici di beni e servizi, evitando la evidente ingerenza da parte dello Stato centrale in materie sottratte alla sua potestà legislativa.

9/4199/4. Ostillio, Mastella, Pisicchio, Montecucolo, Potenza, Mazzuca Poggolini, Bertucci, Luigi Pepe, Cusumano, De Franciscis.

La Camera

premessi che:

nel quadro di una organica ed equilibrata politica di alienazione dei beni facenti parte del patrimonio dello Stato occorre considerare la eterogeneità e le diversità delle situazioni esistenti nel Paese, al fine di costruire scelte funzionali ed adeguate;

considerato, in particolare, che nell'ambito dei beni facenti parte dello stato patrimoniale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono ricompresi le sedi sociali, gli impianti sportivi, le aree verdi, gli spazi ricreativi ed associativi, gestiti dalle diverse articolazioni territoriali dell'Associazione dopolavoro ferroviario (DLF), che ha svolto una intensa, meritoria attività nel lungo periodo — più di settantacinque anni — successivo alla sua costituzione;

tali opere sono state realizzate con risorse del Dopolavoro ferroviario e vengono costantemente utilizzate da ferrovieri in servizio e in pensione, nonché dai loro familiari;

gli associati al Dopolavoro ferroviario superano le 250.000 unità;

è opportuno salvaguardare e preservare la posizione giuridica ed i legittimi interessi patrimoniali del Dopolavoro ferroviario e dei suoi soci, in relazione agli investimenti realizzati ed alle risorse impiegate;

al Senato della Repubblica il Governo ha già accolto, l'ordine del giorno Bucciero (G. 3. 151) di contenuto analogo, in data 21 novembre 2001,

impegna il Governo

ad adottare, nel quadro della politica di valorizzazione del patrimonio pubblico, misure idonee a salvaguardare la peculiarità del Dopolavoro ferroviario e le finalità sociali sottese alla utilizzazione dei beni ad esso affidati in concessione; nonché ad assicurare che il Dopolavoro continui nella gestione di detti beni, garantendogli la possibilità di acquisto e tenendo conto, a tal fine, degli interventi attuati dal Dopolavoro con risorse proprie.

9/4199/5. Iannuzzi, Molinari

La Camera

premessi che:

l'attività libero-professionale è di notevole rilevanza sociale ed economica;

in sede di attuazione si rilevano, per i soggetti esercenti attività libero-professionale, discordanti modalità circa la deducibilità dal reddito imponibile degli interessi sui mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili da destinare a sede delle proprie attività libero-professionali;

esiste l'esigenza di non deprimere le potenzialità produttive dei professionisti soprattutto per i casi di acquisto di im-

mobili destinati contestualmente sia ad abitazione che a studio professionale (cosiddette case/studio),

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare ogni utile iniziativa per garantire la realizzazione delle esigenze sopra indicate.

9/4199/6. Stradella, Osvaldo Napoli, Galvagno, Crosetto.

La Camera,

premesso che,

l'utilizzo della firma digitale costituisce uno strumento importantissimo di semplificazione dell'attività professionale ed imprenditoriale e di riduzione dei costi per le imprese, stimati a regime in oltre 260 milioni di euro — ogni anno solo per gli adempimenti relativi al registro imprese — e che i risultati della fase sperimentale sono stati estremamente soddisfacenti;

nel 2003 la predisposizione dei bilanci è stata più difficile del previsto ed ha subito ritardi a causa anche del sovrapporsi degli adempimenti legati a condono;

all'articolo 2, comma 2-undicies dell'A.C. 4199 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 143 del 2003) il Parlamento ha approvato una norma presentata dal Governo con cui viene prorogata fino al 31 ottobre — in assenza di firma digitale — la facoltà di depositare gli atti nel registro delle imprese in forma cartacea in aggiunta alla modalità telematica;

successivamente il Senato ha introdotto l'articolo 8-bis di questo provvedimento la norma che circoscrive solo per alcuni atti (il deposito dei bilanci, la nomina e revoca di amministratori e la nomina e cessazione dall'ufficio di sindaco) la facoltà di deposito in forma cartacea e telematica, e introduce anche il differimento al 31 ottobre del termine per il deposito dei bilanci previsto dall'articolo 2435 del codice civile;

tale norma ha assorbito quella approvata nell'A.C. 4199, chiarendo e precisando che i bilanci, potranno essere depositati in forma cartacea o telematica entro il 31 ottobre 2003 indipendentemente dalla data della loro approvazione;

il provvedimento non entrerà in vigore entro il 30 luglio, si pone la questione dell'applicazione delle sanzioni per quei bilanci approvati entro il 30 giugno, che secondo le disposizioni vigenti dovrebbero essere depositati obbligatoriamente entro il 30 luglio;

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli strumenti necessari per chiarire:

che a seguito dell'entrata in vigore di tale norma non sono sanzionabili i comportamenti delle imprese che depositeranno i bilanci oltre il 30 luglio e prima dell'entrata in vigore della norma di proroga;

che la facoltà del deposito si riferisce solo agli articoli 2383, 2400, 2435 del codice civile.

9/4199/7. (Nuova formulazione). Leo, Jannone.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 con modificazioni, si prevede l'obbligo per gli enti pubblici di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità del lavoro;

in tale maniera si determina una irrazionale disparità tra servizi *high-tech* e altri servizi, per cui solo per i primi gli enti pubblici sarebbero tenuti ad impiegare le convenzioni CONSIP;

impegna il Governo

a superare tale disparità, consentendo agli enti pubblici di non impiegare le convenzioni CONSIP, in presenza di condizioni ben determinate, o di impiegarle come parametro di riferimento, per qualunque tipologia di prestazione.

9/4199/8. Michele Ventura.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, non si modifica la soglia che obbliga a ricorrere alle procedure di gara indette dalla CONSIP Spa;

che l'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 abbassava tale soglia a 50.000 euro, obbligando le pubbliche amministrazioni ad adottare procedure pesanti e complesse anche per gli acquisti di ridotta entità;

impegna il Governo

ad innalzare la soglia che obbliga ad impiegare le convenzioni CONSIP almeno a 130.000 euro rispettando la normativa comunitaria.

9/4199/9. Olivieri.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, non si modifica la soglia che obbliga a ricorrere alle procedure di gara indette dalla CONSIP Spa;

che l'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 abbassava tale soglia a 50.000 euro, obbligando le pubbliche

amministrazioni ad adottare procedure pesanti e complesse anche per gli acquisti di ridotta entità;

impegna il Governo

a far sì che la soglia prevista per l'adesione alle convenzioni CONSIP venga fissata ad un livello tale da consentire alle pubbliche amministrazioni di potere compiere acquisti di media entità senza impiegare il meccanismo CONSIP.

9/4199/10. Mariotti.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, impone l'adesione alle convenzioni CONSIP per le pubbliche amministrazioni, sia pure limitando tale obbligo ai soli settori *high-tech*;

che le pubbliche amministrazioni hanno necessità che le procedure CONSIP rappresentino uno strumento flessibile cui, a certe condizioni, possano sottrarsi, per ragioni di convenienza e qualità;

impegna il Governo

a far sì che l'adesione alle convenzioni CONSIP per le pubbliche amministrazioni sia solo facoltativa e che tali amministrazioni possano non aderire alle convenzioni CONSIP, ma siano tenute a giustificare tale scelta e ad adottare le convenzioni come parametro di qualità e prezzo.

9/4199/11. Roberto Barbieri.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, il meccanismo delle gare per servizi e for-

niture alla pubblica amministrazione condotte attraverso le convenzioni stipulate dalla CONSIP Spa non viene modificato in maniera tale da consentire alle PMI di partecipare a parità di condizioni con le imprese di maggiori dimensioni alle gare di fornitura servizi;

anche l'introduzione del *Marketplace* potrebbe non essere sufficiente a garantire tale parità se le PMI non vengono aiutate a sviluppare proprio *know-how* informatico;

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa volta a supportare lo sviluppo informatico delle PMI, anche attraverso attività di consulenza da parte dei Ministeri competenti.

9/4199/**12**. Maurandi, Jannone.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, il meccanismo di acquisto di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalla CONSIP Spa per le pubbliche amministrazioni prevedendo l'obbligo di impiegare tali convenzioni, sia pure solo per i prodotti informatici e tecnologici;

tale obbligo risulta molto rigido, poiché le pubbliche amministrazioni potrebbero benissimo ottenere prodotti e servizi equivalenti a prezzi più vantaggiosi, soprattutto nel caso di servizi e commesse di modesta entità;

impegna il Governo

a modificare il meccanismo d'asta CONSIP abrogando l'articolo 24 della legge n. 289 del 2002, oppure, in subordine consentendo alle pubbliche amministrazioni di non aderire alle condizioni CONSIP nel

caso in cui ottengano gli stessi servizi sul mercato a condizioni più vantaggiose di qualità e di prezzo.

9/4199/**13**. Agostini.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si modifica il decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 attinente al cosiddetto « scudo fiscale »;

tale modifica riduce l'aliquota per chi aderisce solo in un secondo tempo al 2,5 per cento, così come per chi ha aderito prima del 16 aprile;

tale equiparazione non distingue tra diversi gradi di « meritorietà », ossia tra chi ha aderito subito e chi lo ha fatto in un secondo momento;

impegna il Governo

ad articolare verso l'alto, le aliquote da versare per aderire al cosiddetto « scudo fiscale » in funzione del momento in cui tale adesione viene effettivamente compiuta.

9/4199/**14**. Cennamo.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si modificano le aliquote per l'adesione al cosiddetto « scudo fiscale » previsto dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

dopo la modifica esiste una sola aliquota pari al 2,5 per cento, mentre in precedenza ve ne erano due (2,5 per cento e 4 per cento) a seconda del momento in cui si aderiva alla sanatoria;

tale aliquota unica appare oltremodo ingiusta e, altresì, non si capisce se tale livellamento abbia un impatto sulle finanze pubbliche o costituisca un efficace incentivo ai privati;

impegna il Governo

a differenziare le aliquote per l'adesione allo « scudo fiscale », aumentando gli scaglioni sino a tre e prevedendo un'aliquota massima del 10 per cento, in funzione del momento d'adesione.

9/4199/**15**. Collucini.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si modifica il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 attinente al cosiddetto « scudo fiscale »;

tale modifica riduce l'aliquota per chi aderisce solo in un secondo tempo al 2,5 per cento, così come per chi ha aderito prima del 16 aprile e, in tale maniera, non si differenzia più all'interno della vasta platea dei soggetti che hanno portato capitali all'estero;

la mancata differenziazione impedisce di attribuire valore e rilievo giuridico ed etico alla maggiore meritevolezza di chi prontamente ha aderito allo scudo fiscale;

di fatto chi aderisce alla fine del termine per lo « scudo fiscale », pagando la stessa aliquota di chi ha aderito il primo giorno, lucra gli interessi derivanti dal fatto di avere potuto disporre della cifra per parecchi mesi in più;

impegna il Governo

ad articolare una politica che incentivi i cittadini a comportamenti meritevoli ed osservanti della legge, ai cui fine è indispensabile che, anche in sede di condoni, si operino distinzioni tra chi aderisce

subito e chi aderisce solo in un secondo momento, disincentivando, così comportamenti opportunistici.

9/4199/**16**. Fluvi.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si proroga fino al 30 settembre 2003 il termine per l'adesione allo « scudo fiscale »;

tale proroga rischia di trasformare un provvedimento che nelle intenzioni doveva essere solo *una tantum* in un provvedimento potenzialmente illimitato;

impegna il Governo

a non continuare nella politica di prorogare continuamente i condoni, poiché tale politica ingenera nei cittadini la ragionevole certezza di potere evitare la sanzione per la violazione della legge.

9/4199/**17**. Benvenuto.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, non viene cancellato il cosiddetto « scudo fiscale »;

tale « scudo fiscale » induce i cittadini alla sfiducia per la certezza del diritto e ne sono dubbi i vantaggi fiscali;

impegna il Governo

a sopprimere lo scudo fiscale.

9/4199/**18**. Grandi.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si provvede alla modifica del meccanismo di adesione alle procedure d'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso le convenzioni CONSIP;

tali modifiche non prevedono l'inserimento nei capitolati di gara della clausola sociale, relativamente alle garanzie occupazionali in caso di cambi di appalto, prevista dal contratto collettivo di riferimento (articolo 4 del CCNL multiservizi del 25 maggio 2001), della specificazione titolarità contrattuale, nonché la previsione nei capitolati di appalto del vincolo delle norme legislative in materia di appalti anomali (legge n. 327 del 2000) da far valere in tutti gli appalti e nei subappalti;

impegna il Governo

a inserire la clausola sociale per le garanzie occupazionali in caso di cambio d'appalto e a imporre che in tutti i capitolati d'appalto s'introduca il vincolo delle norme legislative in materia di appalti anomali, vincolo che deve valere tanto negli appalti quanto nei subappalti.

9/4199/**19**. Cazzaro.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si provvede alla modifica del meccanismo di adesione alle procedure d'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso le convenzioni CONSIP;

tali modifiche non chiariscono se l'impresa aggiudicataria deve rispettare gli

obblighi di legge in materia di sicurezza e le normative relative all'iscrizione nel registro delle imprese, anche al fine di prevenire forme di interposizione di manodopera;

impegna il Governo

a chiarire quest'aspetto, esplicitando che l'impresa aggiudicataria deve rispettare gli obblighi di legge in materia di sicurezza e le normative relative all'iscrizione nel registro delle imprese.

9/4199/**20**. Gambini.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si ampliano le ipotesi di condono fiscale, oltre ad allungarne i termini;

le politiche di condono inducono i cittadini a non credere nella effettività ed efficacia dell'ordinamento giuridico e delle sue sanzioni;

la scarsa fiducia nella coercibilità dell'ordinamento determina comportamenti opportunistici, per cui taluni potrebbero essere indotti a violare sistematicamente e deliberatamente le regole, certi o ragionevolmente sicuri della mancata sanzione;

le politiche di condono fiscale, inoltre, sono inique socialmente, perché di certo non avvantaggiano le categorie a reddito fisso che non hanno alcuna possibilità di evadere le tasse, mentre al contrario uno Stato serio dovrebbe colpire col massimo rigore ogni evasione fiscale, poiché essa rappresenta sempre non tanto una lesione di una norma imposta dal-

l'alto, ma una violazione del patto orizzontale che lega i cittadini tra loro;

impegna il Governo

a interrompere immediatamente la politica dei condoni, delle proroghe dei termini per i condoni e dell'ampliamento delle relative fattispecie e, anzi, a intraprendere una più efficace e drastica politica di repressione delle evasioni fiscali.

9/4199/**21**. Nicola Rossi.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si provvede alla modifica del meccanismo di adesione alle procedure d'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso le convenzioni CONSIP;

i parametri e le condizioni finora impiegate nel meccanismo CONSIP per l'accesso alle gare d'appalto hanno favorito il proliferare di pseudo imprese e società cooperative costituite solo per gestire attività cedute in subappalto;

impegna il Governo

a modificare la legislazione sulla CONSIP in maniera tale da favorire il tessuto delle piccole e medie imprese ed evitare la creazione di imprese e società *ad hoc*.

9/4199/**22**. Quartiani.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si provvede alla modifica del meccanismo di adesione alle procedure d'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche ammi-

nistrazioni attraverso le convenzioni CONSIP e che tali modifiche prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di aderire alle convenzioni CONSIP solo per acquisto di beni e approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro;

impegna il Governo

a chiarire che tali servizi per cui sussiste l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, non comprendono, tra l'altro, anche i servizi di pulizia.

9/4199/**23**. De Brasi.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 si introduce un nuovo articolo 5-*bis* al suddetto decreto, il quale riguarda l'alienazione di aree del demanio e del patrimonio dello Stato su cui sono avvenuti sconfinamenti di opere compiute su fondi attigui in seguito a licenze o concessioni;

tale vendita, sostanzialmente, rende permanente l'illecito sconfinamento, in cambio del prezzo della porzione di demanio o di patrimonio dello Stato di cui il privato si appropria;

impegna il Governo

a cancellare tale provvedimento o, quantomeno, ad approntare una politica che non incentivi gli sconfinamenti anche di modesta entità.

9/4199/**24**. Nannicini.

La Camera,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge A.C. 4199 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143;

visto in particolare il comma 3-*bis* dell'articolo 2 ed il relativo dibattito parlamentare, nonché l'ordine del giorno n. 9/3524/28 accettato come raccomandazione nella seduta del 6 febbraio 2003,

impegna il Governo

a procedere sollecitamente alla ricognizione e alla eliminazione delle discriminazioni operative, non fondate su riserve di legge o su vincoli comunitari, fra le varie categorie di intermediari finanziari autorizzati ai sensi di legge.

9/4199/**25**. Galeazzi.

La Camera,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge A.C. 4199 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143;

visto in particolare il comma 3-*bis* dell'articolo 2 ed il relativo dibattito parlamentare, nonché l'ordine del giorno n. 9/3524/28 accettato come raccomandazione nella seduta del 6 febbraio 2003,

impegna il Governo

ad assicurare la parificazione operativa delle società fiduciarie di amministrazione con le altre categorie di intermediari finanziari vigilati, nei limiti consentiti dalle riserve di legge o dai vincoli comunitari.

9/4199/**26**. Tolotti.

La Camera,

considerato che:

in data 16 maggio 2003 scadevano, oltre che i termini del versamento per

aderire alle sanatorie previste dalla legge 289 del 2002 e anche quello previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 282 del 2002 relativo alla rivalutazione di aree fabbricabili e partecipazioni non quotate ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

i rilevanti disagi verificatisi in tale data, a causa dell'affollamento creatosi agli sportelli degli istituti di credito e del concomitante sciopero degli uffici postali, hanno impedito a molti contribuenti di ottemperare tempestivamente a tali adempimenti;

il decreto-legge 143 del 2003 ha disposto la riapertura dei termini relativi alle sanatorie *ex lege* 289 del 2002, nulla disponendo invece per quanto riguarda la predetta rivalutazione di aree fabbricabili e partecipazioni non quotate *ex lege* 448 del 2001;

tale situazione appare ingiusta e grave nei confronti dei contribuenti che, avendo sostenuto l'onere relativo alla perizia necessaria al perfezionamento ed alle rivalutazioni, si troverebbero ora, per cause a loro non imputabili, a non poter usufruire della norma agevolativa in questione,

impegna il Governo

a garantire con urgenza la riapertura dei termini di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002.

9/4199/**27**. Romoli.

La Camera,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 4199, di conversione del decreto-legge n. 143 del 2002,

rilevata l'opportunità di venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese, le quali risultano in molti casi pregiudicate dall'applicazione degli attuali meccanismi previsti per l'acquisto di beni e servizi, fondati sul ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, che

determinano in pratica l'esclusione delle suddette imprese dalla possibilità di effettuare fornitura di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

ad assumere con urgenza le necessarie iniziative di carattere normativo, da inserire anche nell'ambito della prossima legge finanziaria:

1) a riesaminare il testo dell'articolo 5 approvato dal Senato con atto n. 2343;

2) ad adeguarsi al contenuto della proposta di legge A.C. 4096 volta a prevedere che l'obbligo di aderire alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP per l'acquisto di beni e di servizi non sussiste per le pubbliche amministrazioni e gli enti la cui spesa per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria è stata inferiore a 250.000 euro nell'esercizio finanziario precedente, disciplinando le modalità per rendere immediatamente applicabile tale prevenzione;

3) ad attivare il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministero per le attività produttive ed in collaborazione con la CONSIP S.p.A. e con le organizzazioni di categoria per favorire la partecipazione delle PMI alle diverse procedure di *eprocurement* delle pubbliche amministrazioni, promovendo, in particolare, l'attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

4) di attivare il ministro dell'economia e delle finanze attraverso i dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, ad emanare con proprio decreto le norme di costituzione e di funzionamento di un osservatorio, assicurando un'adeguata partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali, delle associazioni di categoria e degli esperti in materia statistica ed economica avvalendosi della collabora-

zione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

5) ad aprire, prima della presentazione della legge finanziaria, un tavolo di concertazione fra le categorie maggiormente rappresentative per giungere ad una maggiore razionalizzazione della spesa pubblica attraverso una vera e propria riforma nei processi di acquisto della pubblica amministrazione.

9/4199/**28**. Messa, Mazzocchi, Leo, Nino Strano, Buontempo.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge finanziaria 2003, relativo all'applicazione dell'IVA al 10 per cento per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

9/4199/**29**. Foti.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla CONSIP Spa.;

impegna il Governo

a promuovere, anche attraverso una più appropriata modulazione dei bandi di gara, la partecipazione delle piccole e medie imprese, così come richiesto dalle associazioni di categoria, alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici.

9/4199/**30**. Degennaro, Volonté.

La Camera,

premesso che,

l'approvazione dell'A.C. 4199 esercita evidenti influenze in materia di adesione alle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con rischio di prevalenza assoluta dei meccanismi di convenzione CONSIP;

sussiste il rischio che le condizioni applicate dalla CONSIP per l'accesso alle gare d'appalto siano causa di effetti distorsivi sui principi della libera concorrenza;

impegna il Governo

a rivedere la normativa in materia «CONSIP», garantendo nel rispetto dei principi della libera concorrenza, l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese anche nell'interesse generale dei soggetti pubblici.

9/4199/**31**. Jannone, Scherini.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca modifiche all'articolo 24 della legge finanziaria per il 2003;

la Corte dei conti ha espresso rilievi sul progetto degli acquisti centralizzati, gestiti oggi dalla CONSIP Spa. in quanto il sistema potrebbe favorire veri e propri «cartelli» tra le grandi aziende, estromettendo di fatto le piccole imprese dalle gare, mentre non vi sarebbero prove certe sui risparmi conseguiti, anzi alcune amministrazioni lamentano un aumento delle spese e un peggioramento della qualità di beni e servizi ricevuti; la CONSIP

Spa, società del Ministero dell'economia e delle finanze, rappresenta di fatto un ritorno a situazioni di monopolio nell'ambito delle forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione, in quanto riduce fortemente l'autonomia negoziale e la libertà di mercato, ponendosi in evidente contrasto con leggi italiane e comunitarie;

l'autorità *antitrust* ha affermato a tal proposito che «con il ricorso obbligatorio alla convenzione CONSIP il principio della concorrenza sarebbe violato»;

questo sistema centralizzato penalizza fortemente le piccole e medie imprese e ha provocato un arresto indiscriminato del mercato delle pubbliche forniture;

impegna il Governo

ad intervenire per impedire nuovi ed ulteriori danni al sistema imprenditoriale e alle diverse amministrazioni anch'esse penalizzate da questo sistema prevedendo la possibilità che le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università e le scuole utilizzino le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa o, nell'ipotesi di non adesione a dette convenzioni, applichino le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e comunque permettendo agli enti diversi dalle amministrazioni centrali di non ricorrere obbligatoriamente alle convenzioni CONSIP, potendo adottare altre soluzioni in grado di assicurare efficacia ed efficienza (nonché risparmi) al sistema degli approvvigionamenti pubblici di beni e servizi, evitando la evidente ingerenza da parte dello Stato centrale in materie sottratte alla sua potestà legislativa.

9/4199/**32**. Lettieri, Stradiotto, Santagata, Pinza, Morgando.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 - Prosecuzione dell'operazione « alto impatto » a Napoli e provincia)**

TUCCILLO, GERARDO BIANCO, GAMBALÉ, SQUEGLIA e VILLARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Camera dei deputati il 16 luglio 2003 ha approvato una risoluzione (n. 6-00083), che prevede la prosecuzione dell'operazione « alto impatto » « fino a quando le circostanze la rendano utile »;

in queste ultime settimane la situazione dell'ordine pubblico a Napoli e provincia ha registrato una violenta e brutale recrudescenza, tanto del crimine organizzato, quanto della criminalità diffusa;

la prosecuzione dell'operazione « alto impatto » comporta che siano assunti idonei provvedimenti amministrativi atti a prorogare la permanenza di un contingente straordinario di forze dell'ordine a Napoli e provincia, di cui allo stato, secondo quanto denunciato anche dagli organi di stampa, non si riscontra traccia —:

se il Governo intenda, per fronteggiare l'emergenza criminalità, assicurare la permanenza delle 500 unità aggiuntive di forze dell'ordine ancora presenti a Napoli e provincia in prosecuzione dell'operazione « alto impatto ». (3-02589)

(29 luglio 2003)

**(Sezione 2 - Iniziative per potenziare l'esperimento del poliziotto di quartiere)**

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di dicembre 2002 ha preso il via la sperimentazione relativa alla figura del poliziotto di quartiere, condivisa dalla stragrande maggioranza dei cittadini e che consiste nel proiettare in alcuni centri storici pattuglie di polizia e carabinieri facilmente identificabili, che abbiano a disposizione i mezzi della tec-

nologia necessari a recepire le richieste dei cittadini e ad offrire loro informazioni ed aiuto;

dopo una prima fase che prevedeva l'impiego dei poliziotti di quartiere solo in 28 capoluoghi di provincia, la loro diffusione è stata aumentata ed attualmente gli agenti svolgono il loro servizio già in più di cento capoluoghi, concentrati, tuttavia, esclusivamente nei centri storici;

a fronte dell'impegno e dell'efficace lavoro svolto sino ad oggi dai poliziotti di quartiere, appare utile l'aumento del numero degli agenti da destinare a questo servizio —:

quali iniziative intenda assumere per potenziare l'esperimento del poliziotto di quartiere, estendendolo anche alle periferie ed ai piccoli centri urbani e fornendo a questi agenti i più moderni mezzi della tecnologia per la loro localizzazione e per la comunicazione, affinché sia creato uno stabile ed efficiente raccordo tra la loro attività e quella delle centrali operative. (3-02590)

(29 luglio 2003)

**(Sezione 3 — Iniziative normative per tutelare i risparmiatori che investono in titoli obbligazionari)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sono note le difficoltà finanziarie dal gruppo industriale Cirio;

alle inevitabili conseguenze negative dal punto di vista occupazionale si sommano le perdite economiche di centinaia

di risparmiatori, dovute all'investimento in titoli obbligazionari collegati al gruppo Cirio;

tali investimenti sono stati proposti dal sistema bancario, probabilmente senza avvisare adeguatamente i clienti del potenziale rischio connesso allo strumento finanziario in questione;

la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, da quanto si apprende da fonti giornalistiche, sta indagando sulle ipotesi di reato (concorso per truffa, reato di falso in bilancio, false comunicazioni) connesse a 550 milioni di crediti esigibili, che si sono volatilizzati nel nulla, e sull'ipotesi che le banche finanziatrici del gruppo abbiano alleggerito le loro esposizioni, collocando, con modalità ai limiti della legge o addirittura fuorilegge, obbligazioni ai piccoli risparmiatori;

sono evidenti le omissioni e le mancanze degli organismi preposti alla vigilanza —:

quali iniziative e quali misure, anche di carattere legislativo, intenda adottare per rafforzare il sistema dei controlli sugli investimenti in titoli obbligazionari da parte dei risparmiatori, al fine di evitare che situazioni di questo tipo incidano negativamente sul patrimonio dei cittadini italiani. (3-02594)

(29 luglio 2003)

**(Sezione 4 — Attribuzione di punteggi aggiuntivi ai docenti precari abilitati)**

SASSO, GRIGNAFFINI, CAPITELLI, MARTELLA, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, LOLLI e TOCCI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la pubblicazione della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha stabilito l'illegittimità dell'attribuzione, da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

di diciotto punti ai precari abilitati nel concorso ordinario e nei corsi riservati, ha bloccato le graduatorie permanenti;

perciò, a pochi giorni dalla fine del mese di luglio 2003, termine ultimo per le nomine dell'anno scolastico 2003-2004, sarà necessario rifare tutte le graduatorie. In tutta Italia si stanno moltiplicando proteste ed agitazioni;

questo è il risultato di una gestione contraddittoria e inconcludente del sistema di reclutamento degli insegnanti;

non solo manca per il secondo anno — cosa mai avvenuta nella nostra scuola — il decreto di immissione in ruolo, ma i tentennamenti sull'attribuzione dei punteggi hanno finito con il determinare questo paradossale balletto delle graduatorie, che continua ad alimentare confusione, insicurezza ed una guerra di tutti contro tutti —:

che cosa intenda fare per fronteggiare questo *caos*, che rischia di mettere in discussione « l'ordinato avvio » dell'anno scolastico 2003-2004. (3-02591)

(29 luglio 2003)

**(Sezione 5 — Iniziative per la soluzione della questione dei docenti precari)**

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nella lunga sequenza di atti contraddittori posti in essere dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di punteggi per l'inserimento nelle graduatorie permanenti e nella gestione del precariato, l'ultimo episodio è segnato dall'ennesima sentenza della giustizia amministrativa, che annulla il decreto ministeriale n. 40 del 2003 e la tabella di valutazione allo stesso allegata, nella parte in cui dispone l'attribuzione di diciotto punti, in aggiunta a quelli spettanti per l'abilitazione, ai docenti della terza fascia delle graduatorie permanenti

in possesso di abilitazione non conseguita presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

le numerose pronunce in materia da parte della giustizia amministrativa e le difficoltà che queste determinano tra i soggetti interessati dimostrano la totale incapacità e il totale fallimento da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di gestire il precariato —:

quali iniziative intenda assumere affinché sia risolta, una volta per tutte, la questione del precariato, riconoscendo i diritti acquisiti e tenendo conto delle aspettative dei soggetti interessati. (3-02592)

(29 luglio 2003)

**(Sezione 6 — Iniziative di concertazione per la soluzione della crisi della Fiat)**

CIMA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

sabato 26 luglio 2003 il tribunale del lavoro di Milano ha riconosciuto il comportamento antisindacale della Fiat e ha ordinato il rientro dei mille lavoratori di Arese posti in cassa integrazione nel dicembre 2002 e la ripresa della produzione dello stabilimento;

il giudice di Milano si è espresso riguardo « l'accordo di programma » stipulato tra l'azienda e il Governo nel 2002, che disponeva la cassa integrazione per migliaia di lavoratori, senza l'obbligatorio (per legge) confronto con i sindacati per stabilire criteri e funzioni di un passaggio così delicato, e che, quindi, ha prodotto una violazione della legge esistente;

nel mese di aprile 2003 un'altra sentenza a Torino aveva dato ragione alla Fiom e stabilito che il comportamento della Fiat era stato antisindacale, ma, non avendo fissato sanzioni pratiche, aveva permesso all'azienda di aggirare le accuse

dei giudici, discutendo stabilimento per stabilimento accordi con i sindacati più consenzienti;

il tribunale di Milano con questa sentenza si è sostituito a sindacati, ad avviso dell'interrogante, troppo « disponibili » verso le ragioni dell'azienda e permetterà ai lavoratori di richiedere il pagamento degli stipendi interi, con gli arretrati da dicembre 2002 ad oggi;

le sentenze di Milano e Torino dicono che è urgente riavviare sul piano nazionale tutta la vertenza Fiat, non solo per gli operai, ma per l'intera economia del Paese;

la Fiom propone « un tavolo di crisi », che coinvolga, oltre all'azienda e ai sindacati, anche le banche e la *General Motors*;

inoltre, l'ordine di riprendere la produzione ad Arese costringerà la Fiat a ripensare alla propria strategia industriale, realizzando in quest'area il più importante progetto europeo sulla mobilità sostenibile;

la regione Lombardia, anche attraverso finanziamenti europei, ha già deciso di stanziare per Arese 350 milioni di euro, che permetteranno di rimodellare quest'area con strumenti urbanistici flessibili e coerenti con il polo di mobilità sostenibile, che hanno già interessato aziende che lavorano nel campo dell'innovazione, e che, con i loro progetti e corsi di riabilitazione a breve termine, permetteranno a tutti i 1.000 lavoratori dell'Alfa di Arese di rientrare nei piani industriali —:

se il Governo, durante l'incontro di mercoledì 30 luglio 2003 tra il Ministro interrogato, la Fiat e i sindacati, nel quale si discuterà dei criteri per individuare chi dovrà andare in mobilità lunga, non ritenga di attivarsi affinché l'ordine del giorno sia integrato nel senso di valutare, con particolare serietà e attenzione, l'esempio della regione Lombardia sul caso Arese, che ha intuito che il tema ambiente può essere lo strumento di rilancio della produzione industriale, e non voglia, quindi, allargare alle

altre aree di crisi Fiat questa politica di innovazione. (3-02593)

(29 luglio 2003)

#### **(Sezione 7 — Risanamento della discarica comunale di Alcamo)**

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in data 22 luglio 2003 i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani, in collaborazione con i militari della compagnia di Alcamo, comandata dal capitano Andrea Pasquali, coordinati dai sostituti procuratori Andrea Tarondo e Giuseppina Mione, hanno sequestrato la discarica comunale di Alcamo, sita in contrada Vallone Monaco, che serve anche i comuni di Calatafimi-Segesta e Castellamare del Golfo, dove erano state scaricate ben 2000 tonnellate di rifiuti speciali di origine industriale, eludendo qualsiasi controllo —:

come si intenda risanare tale discarica in tempi brevi, in relazione anche alla circostanza che la magistratura di Trapani ha avanzato l'ipotesi di un rapporto tra il materiale scaricato e l'alta incidenza di patologie tumorali nella provincia di Trapani e ad Alcamo in particolare, anche per dare una risposta all'opinione pubblica che è giustamente preoccupata. (3-02595)

(29 luglio 2003)

#### **(Sezione 8 — Integrazione della dotazione di velivoli per la campagna antincendi in Sardegna)**

MASSIDDA. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni ricorre il ventesimo anniversario dei tragici roghi di Iгуртосу e Curraghju, nei quali andarono distrutti

complessivamente 45.000 ettari di bosco e di macchia mediterranea e nei quali trovarono la morte molte persone, sia abitanti del luogo, sia turisti;

nel giugno 2003 ha preso il via anche in Sardegna la campagna antincendi 2003, gestita dall'assessorato all'ambiente della regione Sardegna, tramite il corpo forestale regionale, al quale si associano vigili del fuoco, forze di polizia e volontari;

nonostante gli 11 elicotteri, i due *Helitanker* e i due *Canadair*, già dai primi incendi di quest'anno si sono ravvisate disfunzioni nell'organizzazione e, soprattutto, nella disponibilità dei velivoli;

all'inizio del mese di luglio 2003, infatti, per domare un gigantesco rogo nei boschi di Castiadas, centro turistico in forte sviluppo nella parte sud-orientale della Sardegna, è stato necessario attendere il *Canadair* decollato da Genova e arrivato sulla zona incendiata con quattro ore di ritardo, considerata l'indisponibilità dei mezzi di stanza nella regione, impegnati su altri fronti;

insieme alla distruzione di circa dieci ettari di bosco, si è corso anche un gravissimo pericolo per le persone presenti nella zona, che sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni;

ogni anno in Sardegna si verificano, di media, oltre 3.000 incendi, con una superficie di macchia mediterranea e zone boschive distrutte di circa 40.000 ettari, e, puntualmente, si avvertono gli stessi problemi dell'insufficienza dei mezzi disponibili;

quest'anno, per una riduzione dei fondi straordinari da parte del ministero dell'interno, il corpo dei vigili del fuoco ha ridimensionato la disponibilità di uomini e di mezzi destinati alla campagna antincendi. In particolare, è stato ridotto da 14 a 8 il numero delle basi che venivano aperte nel periodo estivo, prevalentemente nelle località turistiche;

la legge n. 353 del 21 novembre 2000, al fine di costituire deterrenti per gli incendi di origine dolosa, vieta, tra le altre cose, l'esercizio di attività, quali il pascolo e il cambio di destinazione dei fondi bruciati, per un periodo di 15 anni, non distinguendo le zone che sono state colpite dalle fiamme originate anche a diversi chilometri di distanza —:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di evitare che si verifichino altri pericolosi ritardi nella disponibilità dei mezzi aerei destinati alla campagna antincendi in Sardegna, se non ritenga opportuno aumentare la dotazione annuale dei velivoli antincendio di stanza nell'isola e se non ritenga di adottare le opportune iniziative normative per modificare la legge n. 353 del 2000, pur mantenendo il fine deterrente della stessa, allo scopo di evitare che i soggetti danneggiati da incendi appiccati a grande distanza siano anche impossibilitati a rendere produttive le terre di loro proprietà devastate dal fuoco. (3-02596)

(29 luglio 2003)

**RISOLUZIONI PISTONE ED ALTRI N. 7-00253, PISTONE ED ALTRI N. 7-00261, CENNAMO ED ALTRI N. 7-00277, BENVENUTO ED ALTRI N. 7-00278, GIORDANO ED ALTRI N. 7-00280, FIORI ED ALTRI N. 7-00289 SULLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (RIMESSE ALL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 117, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO)**

**(Sezione 1 – Risoluzioni)**

La VI Commissione,

premesso che:

la legge n. 410 del 23 novembre 2001, la cosiddetta « legge della cartolarizzazione », sta gettando nel panico migliaia di commercianti della città di Roma, che, al fine di tutelare e salvaguardare i propri interessi, si sono organizzati in associazione;

tutti gli immobili non abitativi di proprietà di enti dello Stato sono stati ceduti alla società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici « Scip », la quale sta mettendo all'asta gli immobili, sui quali i commercianti avranno diritto di esercitare la prelazione solo dopo che l'asta sarà stata espletata e al prezzo fuoriuscito dalla vendita medesima;

tale modo di procedere pone in una situazione di vantaggio i grandi gruppi economici, mettendo in seria difficoltà i piccoli commercianti, che, una volta stabilito il prezzo d'asta del negozio, avranno soltanto 60 giorni di tempo per trovare i soldi;

nel 2002 è stata espletata la prima tranche d'asta, che ha permesso ad alcuni gruppi immobiliari (tra i quali Caltagirone) di comprare grossi alberghi nel centro della città di Roma;

il meccanismo previsto dalla legge, inoltre, prevede che, se l'asta per un qualsiasi motivo dovesse fallire (anche se per rinuncia dell'aggiudicatario), saranno riuniti diversi lotti invenduti per formare un unico lotto da riproporre in vendita, dapprima con il 25 per cento di sconto e poi con il 35 per cento, favorendo anche in questo caso i grandi gruppi immobiliari, che potranno comprare pezzi di patrimoni immobiliari con forti sconti;

impegna il Governo:

ad escludere, attraverso l'emanazione di provvedimenti normativi, che possano esserci elementi di turbative d'asta che penalizzino gli attuali locatari, garantendo, in prima istanza, il diritto di prelazione da parte degli attuali conduttori, con la riduzione, rispetto al valore di mercato, del 35 per cento, e prevedendo, solo in seconda istanza ed in caso di mancato acquisto da parte degli attuali conduttori, l'alienazione – tramite il meccanismo d'asta – regolato secondo la normativa vigente, procedendo, nelle more dell'adozione dei provvedimenti menzionati, al blocco delle procedure sin qui attivate.

(7-00253) « Pistone, Tocci, Benvenuto, Maura Cossutta, Lucidi, Rocchi, Cento, Ciani, Ceremigna, Angioni, Leoni, Melandri ».

(21 maggio 2003)

La VI Commissione,

premessi che:

la seconda fase del processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali (cosiddetto « Scip 2 »), attualmente in corso di espletazione, sta facendo emergere evidenti sperequazioni tra gli inquilini, dal momento che le ultime valutazioni degli immobili sono risultate sensibilmente superiori a quelle relative agli immobili inseriti nel primo provvedimento di cartolarizzazione del dicembre 2001;

una percentuale significativa degli attuali inquilini, in quanto economicamente svantaggiati, non potrà, dunque, procedere all'acquisto degli immobili adibiti ad uso abitativo, andando, pertanto, incontro a spiacevoli procedure di rilascio coattivo degli immobili, a cui si aggiungeranno ulteriori difficoltà dovute alla crescita esponenziale del costo degli affitti degli appartamenti, registrata in questi ultimi mesi nei maggiori centri urbani;

tale situazione sta diffondendo un senso d'insicurezza e d'inquietudine in decine di migliaia di famiglie, situate in gran parte nella città di Roma, creando forti tensioni sociali, che si pensavano ormai sopite; a ciò si aggiunga il fatto che la disciplina vigente non consente né ai comuni, né agli Istituti autonomi case popolari (Iacp), di acquistare le unità immobiliari che siano sfitte ovvero occupate da inquilini con redditi medio-bassi, o comunque in condizioni di disagio, impossibilitati all'acquisto, impedendo dunque agli enti locali di attuare una reale politica sociale diretta all'effettiva tutela di un diritto costituzionalmente garantito, come il diritto alla casa;

l'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito dalla legge n. 410 del 2001, che disciplina le modalità per la cessione degli immobili degli enti previdenziali pubblici, si è rivelato nella prassi applicativa foriero di conseguenze indesiderabili sul piano sociale, sia con riferimento all'accresciuta valutazione moneta-

ria degli immobili, derivante da cospicui incrementi dei prezzi di mercato, sia in relazione al fatto che molti di questi immobili sono situati nei centri storici e qualificati di « pregio », pertanto esclusi dallo sconto del 30 per cento rispetto ai valori di mercato, mentre l'ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo non risulta agevolmente fruibile, in quanto la percentuale dell'80 per cento, di cui al comma 8 del citato articolo 3, appare eccessiva;

le organizzazioni sindacali, fin dal novembre del 2002, posero al Governo, nella persona del Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto a quelle relative alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata « Scip 1 », di percentuali in aumento tra il 30 e il 60 per cento;

si sono inoltre svolte centinaia di assemblee e grandi manifestazioni davanti al ministero dell'economia e delle finanze e al Senato della Repubblica, sostenute dalle organizzazioni sindacali degli inquilini di ogni orientamento;

nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica del decreto-legge n. 351 del 2001, in particolare, le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:

1) alla necessità di prevedere una rateizzazione in caso di acquisto dell'usufrutto;

2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;

3) agli alloggi liberi e a quelli occupati ma non optati, perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si

propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;

4) alla definizione del pregio e all'applicazione corretta ed integrale di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001;

anche con riferimento agli immobili non residenziali, la legge n. 410 del 2001 ha suscitato vive preoccupazioni in migliaia di commercianti, soprattutto della città di Roma, in quanto tutti gli immobili ad uso non abitativo di proprietà di enti dello Stato sono stati ceduti alla società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici «Scip», la quale sta mettendo all'asta gli immobili, nei confronti dei quali i commercianti avranno diritto di esercitare la prelazione solo dopo che l'asta sarà stata espletata e al prezzo risultante dalla vendita medesima;

tale modo di procedere ha posto in una situazione di vantaggio i grandi gruppi economici, mettendo in seria difficoltà i piccoli commercianti, che, una volta stabilito il prezzo d'asta del negozio, avranno soltanto 60 giorni di tempo per trovare il denaro necessario all'acquisto;

il meccanismo previsto dal citato decreto-legge n. 351 del 2001 prevede, infatti, che, se l'asta per un qualsiasi motivo dovesse fallire (anche se per rinuncia dell'aggiudicatario), saranno riuniti diversi lotti invenduti per formare un unico lotto da riproporre in vendita, dapprima con il 25 per cento di sconto e poi con il 35 per cento di sconto, favorendo anche in questo caso i grandi gruppi immobiliari, che potranno comprare ingenti patrimoni immobiliari con forti sconti;

per far fronte a tale situazione, nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, era stato inserito un comma 3-bis nell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, che riconosceva, in favore dei conduttori delle unità

immobiliari ad uso diverso da quello residenziale oggetto di rivendita nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato, superando in buona parte i problemi posti dalla normativa vigente;

nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del provvedimento citato era, inoltre, stato integrato il comma 13 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, al fine di precisare che gli immobili situati nei centri storici urbani possono essere dichiarati non di pregio ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del medesimo provvedimento, era stato, infine, approvato con ampia maggioranza un emendamento, che riconosceva ai conduttori, i quali acquistassero a mezzo di mandato immobili residenziali e che rappresentassero almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento;

in seguito alla decisione della maggioranza di chiedere il rinvio della discussione del decreto legge n. 102 del 2003, sostanzialmente *sine die*, i richiamati e auspicati interventi correttivi non potranno acquisire valore di legge, lasciando irrisolta la grave situazione degli inquilini, sia degli immobili residenziali, sia di quelli non residenziali;

il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 prevede di reperire risorse nel settore immobiliare e del *real estate*, pari a ben 10 miliardi di euro, e che, pertanto, gli obiettivi di bilancio debbano essere coniugati con l'esigenza di tutelare, nell'ambito delle ulteriori procedure di dismissione degli immobili pubblici, le fasce più deboli della popolazione;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, diretta a:

a) differire al 30 settembre 2003 l'invio delle lettere per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei conduttori;

b) differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio del diritto di opzione per i conduttori, ivi compresi quelli di immobili ad uso non residenziale, che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;

c) prevedere, altresì, che un ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo, di cui all'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 351 del 2001, si applichi ai conduttori che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, per facilitare l'acquisto delle unità immobiliari residenziali da parte delle famiglie in condizioni di disagio economico;

d) prevedere, in caso di mancato acquisto, a favore dei medesimi soggetti in condizioni di disagio economico, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'immobile alle società veicolo, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto medesimo;

d-bis) disporre, in favore dei conduttori ultrasessantacinquenni e delle famiglie con portatori di *handicap*, la possibilità di acquistare il diritto all'usufrutto con una congrua rateizzazione del prezzo, da determinarsi in misura non superiore al doppio dell'ultimo canone corrisposto al momento della vendita;

e) prevedere la possibilità, per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali, attraverso la creazione di società miste, di un diritto di opzione per l'acquisto delle unità immobiliari residenziali libere ovvero occupate e non optate

dai conduttori in condizioni di disagio economico, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 351 del 2001, laddove sussistano tensioni abitative gravi e non altrimenti risolvibili;

f) recuperare la qualificazione degli immobili di pregio, così come definita nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, con la necessità di definire, altresì, le modalità di ripartizione dei relativi oneri, ovvero di considerare di pregio esclusivamente gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato è superiore al 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale;

g) riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

g-bis) riconoscere l'esigenza di tutelare e valorizzare l'attività svolta nelle unità immobiliari delle botteghe storiche e dagli antichi mestieri classificati dai comuni come attività peculiari del tessuto urbano, che rappresentano elementi di tradizione e identità culturale delle città, garantendo ai conduttori degli immobili delle citate botteghe storiche il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale ad un prezzo agevolato rispetto a quello di mercato, ciò al fine di tutelare la continuità dell'attività svolta;

h) procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, secondo l'interpretazione fornita in assemblea dal Sottosegretario Brambilla nel corso dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo;

i) prevedere l'istituzione, entro il mese di settembre 2003, di un tavolo di confronto con le parti sociali e con i vari livelli istituzionali sul problema della di-

smissione del patrimonio immobiliare pubblico e, in via generale, della casa, finalizzato a valutare le iniziative da intraprendere in ordine alle misure da adottare, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, al fine di agevolare l'acquisto della abitazione da parte dei conduttori, in particolare di quelli economicamente svantaggiati, residenti nelle aree con forti tensioni abitative;

*l)* convocare i presidenti degli enti previdenziali privatizzati, in considerazione delle agevolazioni fiscali ad essi accordati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, n.4, della legge n. 80 del 2003, nel tentativo di evitare l'ulteriore lievitazione dei canoni e dei prezzi degli immobili;

*m)* valutare la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa, prevedendo, altresì, la sospensione, fino al completamento del programma di vendite, di tutte le azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'amministrazione della difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che siano in regola con il pagamento del canone o delle indennità equivalenti e degli oneri accessori.

(7-00261) (*Ulteriore nuova formulazione*)  
« Pistone, Benvenuto, Lettieri, Giordano, Cennamo, Cento, Ceremigna, Tocci, Grandi, Maura Cossutta, Lucidi, Rocchi, Angioni, Pennacchi, Battaglia, Minniti, Pisa, Leoni, Santagata, Ciani, Melandri, Fluvi, Coluccini, Galeazzi, Zanella ».

(16 giugno 2003)

La VI Commissione,

premessi che:

l'articolo 3, commi 7-9, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, fissa una serie di criteri per la determinazione, « sulla base delle valutazioni correnti di mercato », del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari oggetto di alienazione e di rivendita da parte delle società veicolo costituite nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione previste dal medesimo decreto-legge;

specifiche disposizioni sono dettate, per quanto attiene al prezzo di vendita, con riferimento ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, i quali possono esercitare il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere, diminuito del 30 per cento;

apposite previsioni riguardano, altresì, i conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, i quali, in caso di vendita in blocco, possono esercitare il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino l'80 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita, al prezzo risultante all'esito della procedura competitiva;

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 ha determinato effetti distorsivi e pregiudicati fortemente gli interessi dei conduttori, sia degli immobili residenziali che non residenziali, di condizione economica più disagiata;

per quanto riguarda gli inquilini degli immobili residenziali, la seconda fase del processo di smissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali cosiddetta « Scip 2 », attualmente in corso, sta facendo emergere evidenti sperequazioni tra gli inquilini, dal momento che le ultime valutazioni degli immobili sono risultate sensibilmente superiori a quelle relative agli immobili inseriti nella prima fase della cartolarizzazione avviata nel dicembre 2001 (cosiddetta « Scip 1 »);

una percentuale significativa degli attuali inquilini, in quanto economica-

mente svantaggiati, non potranno dunque procedere all'acquisto degli immobili adibiti ad uso abitativo, con il rischio di essere sottoposti a procedure di rilascio coattivo degli immobili;

per quanto riguarda gli inquilini degli immobili residenziali, per effetto della procedura prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, l'esercizio dell'opzione è stato di fatto reso impossibile, in quanto nelle gare sono intervenuti soggetti economicamente favoriti, che hanno alzato fortemente l'offerta e, quindi, il prezzo al quale l'opzione avrebbe dovuto essere esercitata;

tale situazione è stata ulteriormente aggravata dalla qualificazione, ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, della quasi totalità degli immobili siti nei centri storici come immobili di pregio, senza alcuna considerazione dell'effettiva natura e dello stato di conservazione degli edifici;

nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, era stato inserito un comma 3-bis nel richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, che riconosceva, in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale oggetto di rivendita nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato, superando in buona parte i problemi posti dalla normativa vigente;

nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, inoltre, era stato integrato il citato comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, al fine di precisare che gli immobili situati nei centri storici urbani possono essere dichiarati non di pregio, ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del medesimo provvedimento, era stato approvato con ampia maggio-

ranza un emendamento che riconosceva ai conduttori, i quali acquistassero a mezzo di mandato immobili residenziali e che rappresentassero almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento;

in seguito alla decisione della maggioranza di chiedere il rinvio della discussione del citato provvedimento, sostanzialmente *sine die*, tali disposizioni non potranno entrare in vigore, lasciando irrisolta la grave situazione degli inquilini sia degli immobili residenziali che di quelli non residenziali;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, diretta a:

a) facilitare l'acquisto delle unità immobiliari residenziali alle famiglie in condizioni di disagio economico, prevedendo a favore dei conduttori un'ulteriore riduzione del prezzo rispetto a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001;

b) disporre, in particolare, un ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo da parte dei conduttori, che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere;

c) precisare che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

d) riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato.

(7-00277) « Cennamo, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, Cima, Buemi, Fluvi, Pinza, Santagata, Nannicini ».

(8 luglio 2003)

La VI Commissione,

premessi che:

l'avvio della seconda fase della cartolarizzazione, denominata « Scip 2 », ha creato forti preoccupazioni e notevole inquietudine tra le circa cinquantamila famiglie coinvolte;

le organizzazioni sindacali fin dal novembre del 2002 posero al Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata « Scip 1 », di percentuali in aumento tra il 30 e il 60 per cento;

si sono svolte centinaia di assemblee e grandi manifestazioni davanti al ministero dell'economia e delle finanze e al Senato della Repubblica, sostenute dalle organizzazioni sindacali degli inquilini di ogni orientamento;

nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica della legge n. 410 del 2001;

le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:

1) alla rateizzazione dell'usufrutto;

2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;

3) agli alloggi liberi e quelli occupati ma non optati perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;

4) alla definizione del pregio;

senza un intervento teso a risolvere i problemi legati a « Scip 2 », potremmo trovarci di fronte, da una parte, ad un

numero considerevole di famiglie (tra le ventimila e le trentamila) impossibilitato a comprare, con la prospettiva dello sfratto; dall'altra, all'avvio di migliaia di ricorsi alla magistratura;

nel corso della discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, un vasto e maggioritario arco di gruppi parlamentari ha proposto e approvato emendamenti, che recepivano le richieste delle organizzazioni sindacali degli inquilini e degli inquilini degli enti previdenziali soggetti a « Scip 2 »;

le forze di maggioranza, a seguito dell'approvazione del primo emendamento all'atto Camera n. 4086, chiedevano di rinviare, sostanzialmente *sine die*, il decreto-legge n. 102 del 2003;

a quanto affermato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini va data una risposta concreta e va proposto un luogo dove affrontare le questioni poste, allo scopo di trovare soluzioni appropriate, ma è altresì evidente che ciò non può avvenire in costanza dei termini delle prelezioni in scadenza o dell'invio continuo delle lettere agli inquilini per esercitare la prelazione;

impegna il Governo:

a differire al 30 settembre 2003 l'invio delle lettere per l'esercizio della prelazione da parte degli inquilini;

a differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio dell'opzione per gli inquilini che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;

a utilizzare il periodo del differimento dei termini per convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini per affrontare e risolvere le questioni e le problematiche che sono emerse, sia nell'audizione informale presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, che negli incontri presso il ministero dell'economia e delle finanze, e che sono state da ultimo riprese negli emendamenti proposti

e approvati dal Parlamento nella fase di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003.

(7-00278) « Benvenuto, Pistone, Lettieri ».

(8 luglio 2003)

La VI Commissione,

premessi che:

la seconda fase della cartolarizzazione, denominata « Scip 2 », ha creato forti preoccupazioni e notevole inquietudine tra le circa cinquantamila famiglie coinvolte;

le organizzazioni sindacali fin dal novembre del 2002 posero al Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata « Scip 1 », di percentuali in aumento mediamente del 40 cento;

nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica della legge n. 410 del 2001;

le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:

1) alla rateizzazione dell'usufrutto;

2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;

3) agli alloggi liberi e quelli occupati ma non optati perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;

4) alla definizione del pregio;

5) all'applicazione corretta ed integrale di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001;

6) alla prelazione per i conduttori di immobili ad uso diverso;

senza un intervento teso a risolvere i problemi legati a « Scip 2 », potremmo trovarci di fronte, da una parte, ad un numero considerevole di famiglie (tra le ventimila e le trentamila) impossibilitato a comprare con la prospettiva dello sfratto; dall'altra, all'avvio di migliaia di ricorsi alla magistratura;

nel corso della discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 102 del 2003, un vasto e maggioritario arco di gruppi parlamentari ha proposto e approvato emendamenti, che recepivano le richieste delle organizzazioni sindacali degli inquilini e degli inquilini degli enti previdenziali soggetti a « Scip 2 »;

le forze di maggioranza, chiedevano di rinviare, sostanzialmente *sine die*, il decreto-legge n. 102 del 2003;

a quanto affermato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini, va data una risposta concreta e va proposto un luogo dove affrontare le questioni poste, allo scopo di trovare soluzioni appropriate, ma è altresì evidente che ciò non può avvenire in costanza dei termini delle prelazioni in scadenza o dell'invio continuo delle lettere agli inquilini per esercitare la prelazione;

la giunta regionale del Lazio, in data 3 luglio 2003, ha approvato una proposta di legge regionale, che prevede, all'articolo 6, la sospensione delle procedure di vendita attivate a norma della legge n. 410 del 2001, non ancora concluse alla data di presentazione della citata proposta di legge, e prevede, all'articolo 3, che gli alloggi soggetti a cartolarizzazione siano venduti con i criteri di cui alla legge n. 560 del 1993, relativa alla cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

inoltre, la proposta di legge approvata dalla giunta regionale del Lazio prevede che gli immobili ad uso commerciale degli enti previdenziali siano venduti sulla base del prezzo di mercato, diminuito del 35 per cento;

l'impegno della giunta regionale del Lazio è quello di portare la citata proposta di legge alla ratifica del consiglio regionale del Lazio entro luglio 2003;

a proposito della proposta di legge regionale approvata il 3 luglio 2003 dalla giunta regionale del Lazio, il Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, in un lancio dell'agenzia di stampa *Radiocor* delle ore 16,31 del 7 luglio 2003, dichiarava « se la regione vuole farlo, può farlo in base al titolo V della Costituzione »;

impegna il Governo:

a differire al 30 settembre 2003 l'inizio delle lettere per l'esercizio della prelazione da parte degli inquilini;

a differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio dell'opzione per gli inquilini che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;

a differire al 30 settembre 2003 le aste di immobili ad uso abitativo liberi e di quelli occupati ma non optati, nonché a sospendere le aste delle unità immobiliari a uso diverso;

a utilizzare il periodo del differimento dei termini per convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini, le associazioni di commercianti e artigiani, nonché le associazioni dei conduttori di immobili della difesa e del Cocer, per affrontare e risolvere le questioni e le problematiche che sono emerse, sia nell'audizione informale presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, che negli incontri presso il ministero dell'economia e delle finanze, e riprese da ultimo negli emendamenti proposti e approvati dal Parlamento nella fase di

discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003.

(7-00280) « Giordano, Russo Spena, Vendola ».

(9 luglio 2003)

La VI Commissione,

premessi che:

è in atto, dopo le operazioni di cartolarizzazione denominate « Scip 1 » e Scip 2 », la terza fase della vendita degli immobili pubblici, la cui dismissione è iniziata nel 1996 durante il Governo Prodi;

anche quest'operazione sta creando grandi preoccupazioni e spesso insormontabili disagi alle decine di migliaia di famiglie coinvolte nella vendita degli immobili, concentrate in larga misura nella città di Roma;

i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati alle operazioni « Scip 1 » e Scip 2 » sono stati rimodulati rispetto alla prima fase (dismissioni 1996-2001), con inaccettabili aumenti, oscillanti tra il 30 ed il 50 per cento;

il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, precisa che « le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto »;

sono stati spesso classificati « di pregio », e quindi esclusi, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, dallo sconto del 30 per cento rispetto ai valori di mercato, immobili costruiti in alcuni casi prima del 1900, quindi spesso bisognosi d'interventi di restauro e di risanamento conservativo;

i mancati rinnovi contrattuali rendono troppo spesso aleatorie le tutele poste a favore degli inquilini;

la percentuale dell'80 per cento per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo, fissata per l'applicazione dell'ulteriore abbattimento di prezzo dal comma 8 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, appare eccessiva;

è rimasta tuttora in vigore la norma di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351, risalente alla disciplina dettata per le dismissioni operate nel periodo 1996-2001, in base alla quale gli immobili acquistati non possono essere rivenduti prima di 5 anni, al fine di evitare speculazioni. Risulta, tuttavia, singolare che possa essere qualificato come speculativo l'acquisto effettuato in contanti ovvero tramite accensione di mutui, soltanto perché sono stati concessi sconti previsti, normalmente, da qualsiasi agenzia immobiliare nel caso di vendita di immobili occupati;

sono praticamente inesistenti le tutele per quanti, rientrando tra le fasce parzialmente protette e non e non potendo acquistare l'appartamento occupato, sono, oggi come ieri, in balia di meccanismi che consentono il passaggio degli immobili rivenduti da una società all'altra;

gli istituti di credito concedono i mutui agevolati soltanto a chi è in grado di presentare molteplici garanzie, impedendo quindi a migliaia di famiglie di accedere a quei mutui e costringendole a ricorrere a fonti di finanziamento tutt'altro che trasparenti;

le tutele per gli anziani che non possono acquistare gli immobili devono essere definite con maggiore precisione, senza lasciare spazio ad interpretazioni ambigue della normativa;

il diritto di prelazione per l'acquisto degli immobili, previsto dalla normativa in favore di decine di migliaia di

artigiani e commercianti locatari di immobili non abitativi già di proprietà di enti pubblici trasferiti alla Scip s.r.l., sta, di fatto, provocando gravi danni, a causa del meccanismo che, invece, avrebbe dovuto facilitarlo;

impegna il Governo:

a recuperare la definizione inserita nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n.102, con riferimento alla qualificazione degli immobili di « pregio »;

ad adottare le opportune iniziative normative per modificare la disciplina concernente i conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, garantendo loro il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, scoraggiando così speculazioni già in atto;

a salvaguardare il diritto di acquisto degli inquilini, nel più rigoroso rispetto delle forme e delle condizioni previste dagli enti pubblici e dai soggetti privati venditori;

a procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001;

a valutare la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa.

(7-00289) *(Nuova formulazione)* « Fiori, Buontempo, Leo, Ramponi, Briguglio, Ronchi, Mazzocchi ».

*(21 luglio 2003)*

**(Sezione 2 – Mozioni)**

La Camera,

premesso che:

è in atto la terza fase della vendita degli immobili degli enti previdenziali pubblici, denominata « Scip 2 »;

tale operazione di cartolarizzazione ha coinvolto centinaia di famiglie, in gran parte concentrate nella città di Roma;

i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati all'operazione « Scip 2 » risultano più gravosi per i conduttori rispetto alle precedenti vendite, stante anche il mutato prezzo di mercato degli immobili stessi;

durante l'esame del decreto-legge n. 102 del 2003 al Senato della Repubblica erano state apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 351 del 2001, accettate dal Governo;

tali modifiche riguardavano in particolare:

a) la vendita ai conduttori di immobili di uso non abitativo, specificamente commerciale o artigianale, ai quali veniva riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto individuale dell'immobile, prima dello svolgimento dell'asta prevista dalla procedura, al prezzo di vendita pari al valore posto a base d'asta;

b) la riformulazione dei criteri per l'individuazione degli immobili di pregio, precisando che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, laddove presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere ogni iniziativa al fine di facilitare l'acquisto dell'immobile da parte dei conduttori e a tal

fine a prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, le seguenti modifiche normative:

a) nel caso di vendita ai conduttori di immobili di uso diverso da quello residenziale, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale deve poter essere esercitato con riferimento al prezzo determinato quale base d'asta;

b) l'esclusione della classificazione tra gli immobili di pregio di quegli immobili che presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.

(1-00255) « Scherini, Leccisi, Viale, Romoli, Gianfranco Conte, Mauro, Jannone, Taormina, Giudice, Gazzara, de Ghislanzoni Cardoli ».

(30 luglio 2003)

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento).

La Camera,

premesso che:

è in atto la terza fase della vendita degli immobili degli enti previdenziali pubblici, denominata « Scip 2 »;

tale operazione di cartolarizzazione ha coinvolto centinaia di famiglie, in gran parte concentrate nella città di Roma;

i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati all'operazione « Scip 2 » risultano più gravosi per i conduttori rispetto alle precedenti vendite, stante anche il mutato prezzo di mercato degli immobili stessi;

durante l'esame del decreto legge n. 102 del 2003 al Senato della Repubblica erano state apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 351 del 2001, accettate dal Governo;

tali modifiche riguardavano in particolare:

a) la vendita ai conduttori di immobili di uso non abitativo, specificamente commerciale o artigianale, ai quali veniva riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto individuale dell'immobile, prima dello svolgimento dell'asta prevista dalla procedura, al prezzo di vendita pari al valore posto a base d'asta;

b) la riformulazione dei criteri per l'individuazione degli immobili di pregio, precisando che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, laddove presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere ogni iniziativa al fine di facilitare l'acquisto dell'immobile da parte dei conduttori e a tal fine a prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, le seguenti modifiche normative:

a) nel caso di vendita ai conduttori di immobili di uso diverso da quello residenziale, il diritto di opzione per l'ac-

quisto in forma individuale deve poter essere esercitato con riferimento al prezzo determinato quale base d'asta;

b) l'esclusione della classificazione tra gli immobili di pregio di quegli immobili che presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

a procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel più rigoroso rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, con la legge n. 410 del 2001;

a valutare, inoltre, la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa.

(1-00256) « Degennaro, Peretti, Mereu, Dorina Bianchi, Anna Maria Leone, Mazzoni, Mongiello, Cozzi, Giuseppe Drago, Liotta, Ranieli ».

(30 luglio 2003)

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento).

